


# Startup con il Sole

## L'OSSERVATORIO NÒVA E FINANZA&MERCATI



# Troppo basso il capitale di rischio nelle startup Ue: 1,3 milioni in media

## Secondo stime Afme, negli Usa si viaggia sui 6,4 milioni di euro

Alberto Magnani

Pochi capitali di rischio, poche startup con valutazioni miliardarie e un taglio medio di investimento pari a un quinto di quelli finalizzati negli Usa. Il bilancio negativo del mercato europeo delle startup arriva dall'Association for financial markets in Europe (Afme), in un report dal titolo abbastanza eloquente: «The shortage of risk capital for Europe's high growth businesses», la carenza di capitali di rischio per business ad alta crescita in Europa. L'allarme nasce da un confronto tra i ritmi e i volumi degli investimenti in piccole e medie imprese innovative registrati nel Vecchio Continente rispetto agli standard dell'Asia e soprattutto degli Stati Uniti, il termine di paragone più naturale quando si parla di venture capital.

La prima spia della crisi europea emerge dalla contabilità dei cosiddetti unicorni, le startup che raggiungono una valutazione superiore al miliardo prima ancora di quotarsi in Borsa. A gennaio 2017, secondo un calcolo Afme, l'Europa ospitava appena 17 unicorni nel suo mercato: un quinto rispetto

ai 91 degli Stati Uniti e meno della metà dei 44 registrati in Asia. Lo stallò è descritto bene anche dai nomi (e dalle anagrafe) delle aziende più quotate sulla scena europea negli ultimi anni. Se gli Stati Uniti hanno appena brindato all'Ipo da 33 miliardi di dollari di Snap (l'azienda che produce Snapchat) e la Cina ha sbancato proprio Wall Street nel 2014 con il debutto del gigante e-commerce Alibaba, l'Europa fa fatica a ricordare successi degni di nota. Ci sono exploit come il quarto fondo appena chiuso da Atomico (si legga l'articolo sotto), ma molti dei casi singoli affondano più nel passato che nel presente della scena Ue. Basti pensare che il podio delle startup più valutate include nomi come lo streaming di Spotify (valutata oltre 8 miliardi di euro, fondata nel 2008 e mai in utile da allora) o addirittura Skype (valutata sempre sugli 8 miliardi e lanciato nel 2003).

Mada cosa deriva lo scarto? Secondo l'analisi dell'Afme, il gap tra il Vecchio continente e la concorrenza internazionale inizia già dai primissimi round di finanziamento. Le startup europee ottengono in

media investimenti da 1,3 milioni di euro, a seguito di un seed, cioè il primissimo finanziamento, di 356mila euro. Negli Stati Uniti si viaggia sui 6,4 milioni, a fronte di un seed che ne vale già quasi la metà (2,9 milioni). I dolori continuano nella fase successiva all'early stage, visto che la carenza di capitali di rischio impedisce alle startup europee di intraprendere la fase di scale-up (crescita) che dovrebbe trasformarle in aziende più solide.

Anche in un mercato florido come la Germania, patria del gigante e-commerce Zalando e della piattaforma Rocket internet, le startup fanno fatica ad aggiudicarsi round anche nel taglio medio di 3-10 milioni di dollari.

Il deficit si rispecchia nella scarsa incidenza degli investimenti venture capital sull'intera economia Ue. Sempre secondo l'Afme, i finanziamenti in capitali di rischio valgono per appena lo 0,025% del Pil dei paesi Ue contro lo 0,33% degli Stati Uniti. E in questa carenza si fan notare - al ribasso - l'Italia, tra i fanalini di coda con una incidenza dello 0,002% contro lo 0,03% del Regno Unito.

Al di là delle dimensioni e


dei finanziamenti medi, però, l'Europa soffre di un difetto originario: la frammentazione. L'analisi Afme punta il dito proprio sull'assenza di un mercato unico per il finanziamento delle startup, tanto più urgente dopo il referendum britannico e il rischio di perdere un hub come Londra. L'associazione lancia un totale di otto proposte, dove spicca l'ipotesi di un mercato regolatorio e di un mercato unico per gli attori che possono alimentare la crescita del fenomeno: dagli stessi fondi venture capital ai business angels e alle piattaforme di equity crowdfunding, la raccolta di fondi attraverso la cessione di quote. L'obiettivo è fare massa critica su un mercato che vale 50 milioni di consumatori e custodisce una ricchezza finanziaria notevole, ma poco incanalata in attività produttive. L'Europa conta su 2,7 trilioni di euro di risparmi e ospita oltre 3 milioni di cittadini con asset non immobiliari superiori al 1 milione di euro, ma ne destina solo una quota minima agli investimenti in imprese. Soprattutto sotto forma di startup.

startup@ilssole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Gli investimenti di venture capital in Europa

Nel 2015, per Paese. In % sul prodotto interno lordo



(\*) Coperto da Invest Europe. UE meno Cipro e Malta, ma più la Norvegia, Svizzera, Ucraina, e paesi ex-jugoslavi extra Ue

Fonte: Risk Capital Europe

## Venture capital. Fund raising a 765 milioni di dollari

# Chiusura record per il fondo Atomico

Atomico, la società di venture capital londinese cofondata dall'ex Skype Niklas Zennstrom, ha chiuso il suo quarto fondo con la cifra record di 765 milioni di dollari. Un exploit che fa salire il totale di capitali raccolti a 1,4 miliardi di dollari, dopo i due fondi da 165 e 476 milioni di dollari chiusi nel 2011 e nel 2013. Il gruppo, nato nel 2006, si è distinto per una strategia di investimento focalizzata sulle startup europee o comunque non americane, mettendo a segno 75 investimenti in meno di 10 anni di attività.

Nel suo portafoglio di partecipazioni spiccano nomi come l'azienda finlandese di videogiochi Supercell, fredda di accordo da 8,6 miliardi di dollari con la cinese Tencent, e il servizio di pagamenti per l'e-commerce svedese Klarna (un "unicorno" con valutazione da oltre 2 miliardi di dollari).

Il modello del fondo prevede finanziamenti a startup con robuste prospettive di crescita, meglio se impegnate nei cosiddetti round Series A (la prima tranche di finanziamento corporata dopo il seed, l'operazione iniziale). La società ha dato vita anche a un "value creation team", una squadra di professionisti in arrivo vari settori per rinforzare la crescita dei

suoi partner.

Sfondato il tetto degli 1,4 miliardi di dollari, Atomico si conferma il fondo più grande d'Europa per operazioni nel mercato dei venture capital. L'obiettivo, ora, è digreggiare alla pari con i più roditi fondi attivi negli Stati Uniti: un colosso come Sequoia Capital, di casa nella stessa Menlo Park di Facebook, viaggia oltre quota 1.300 investimenti e ha raccolto fondi per 4 miliardi di dollari. Come hanno precisato anche i fondatori di Atomico all'indomani dell'ultima raccolta record, gli States godono di una «tradizione molto più lunga» negli investimenti in capitali di rischio. Il mercato europeo è più acerbo, anche se il gap tra i due inizia a restringersi.

Alb. Mag.

## INVESTIMENTI

### Strategia

## 75

Il numero di finanziamenti Atomico, nato nel 2006, si è distinto per una strategia di investimento focalizzata sulle startup europee o comunque non americane, mettendo a segno 75 investimenti in meno di 10 anni di attività.

## Il caso. Raccolti 600 milioni nei primi sei mesi del 2016

# Ecco come funziona l'ecosistema Francia

Un brand unico, meno burocrazia e più capitali. Sono gli elementi che scavano il gap tra Francia e Italia nel mercato europeo delle startup, a partire dai finanziamenti raccolti: 604 milioni investiti in startup francesi nel primo semestre 2016 contro gli 86,2 cumulati nel nostro Paese, a margine dei 2,7 miliardi spesi oltralpe per l'avvio di nuove piccole imprese.

I numeri sono frutto di un sistema rodato di incentivi e della capacità di «fare équipe» grazie a soluzioni come il marchio La French Tech, una certificazione rilasciata alle startup che battono bandiera francese. Ma buona parte della partita si gioca sull'internazionalizzazione, intesa come attrazione di risorse umane e finanziarie dall'estero. L'ingresso di talenti stranieri è facilitato da un visto ad hoc per startupper, il French Tech Visa, che rinforza l'opportunità del French Tech Ticker già lanciato nel 2015. Quanto agli hub metropolitani, Parigi candida come una delle prime alternative alla Londra del dopo-Brexit grazie a Station F: un campus da 34 mila metri quadri, nato su una vecchia stazione ferroviaria, che si trasformerà da aprile nel «più grande acceleratore al mondo» e nel primo incubatore europeo del colosso dei social Facebook.

Su questo sfondo, non stupisce che uno dei più grandi deal europei arrivi proprio dalla Francia: Sigfox, un provider di sistemi IoT (internet of things), ha chiuso a novembre un round da 150 milioni di euro. Oggi alcuni timonieri della sua valutazione a 600 milioni di euro. Il valore aggiunto della Francia diventa anche più chiaro quando si sbarca in Italia, come nel caso del sito di e-commerce del bricolage ManoMano. Nata oltralpe nel 2013, la startup è arrivata nella Penisola nel 2015 e fattura oggi 5,6 milioni sul suo nostro mercato. «In Francia c'è un ecosistema che dà la possibilità di raccogliere fondi: esistono oggi più di 40 misure governative per incentivare l'innovazione e programmi di finanziamento ad hoc» sottolineano i fondatori Philippe de Chanville e Christian Raisson.

Alb. Mag.

## OPERAZIONE

### Sigfox

## 150

Milioni di euro Uno dei più grandi deal europei dell'ultimo trimestre 2016 è Sigfox, un provider di sistemi IoT (internet of things), ha chiuso a novembre un round da 150 milioni di euro.

## LA GIORNATA

Indici e mercati in diretta su [www.ilssole24ore.com/finanza](http://www.ilssole24ore.com/finanza)

Titoli di Stato e Obbligazioni	Spread Bund 2Y	Spread Bund 10Y	Spread Treas. 5Y	Spread Treas. 10Y	Spread Bonos 10Y
80 77 44	204 198 107	-80 -83 -97	-3 -8 -56	68 66 -23	
	a ieri a un anno	a ieri a un anno	a ieri a un anno	a ieri a un anno	a ieri a un anno

TITOLI IN SCADENZA										Titolo		Spread		Codice		Prezzo		VWAP		Qia		Data		Codice		Prezzo		VWAP		Qia	
Dati al 28-02-2017 in Mid di € - Fonte: Ministero del Tesoro										god.		Tip/ind.		ISIN		Ced.		03.04		03.04		lordo		Titolo		ISIN		03.04		lordo	
Scad.	BoT	BTP	Più alta	CCT	CtZ	D.Est.	Totale																								
Mar-17	13.200									01-09-15.2019	IT0004859610	4,25	109,456	0,30	879																
Apr-17	12.075		7,865				21,785			01-09-15.2020	IT0005179298	0,05	99,253	0,16	646																
May-17	12.500	26.392					38,892			01-06-12.2019	IT0005069935	105	101,891	0,03	2110																
Giù-17	13.000	14.979					27,979			01-08-12.2020	IT0004364769	4,50	111,625	0,36	1210																
Ag-17	13.000						13,000			01-09-13.2020	IT0004536949	4,25	111,411	0,39	2009																
Lug-17	12.750	22.249					35,000			01-05-15.2020	IT0005107708	0,70	100,906	0,40	2322																
Set-17	6.750		15,961				22,961			01-05-15.2021	IT0005049030	4,00	111,877	0,40	1501																
Ott-17	6.250		12,975				19,316			01-05-11.2021	IT0005124143	0,05	100,619	0,47	6844																
Nov-17	6.000	15,978	22,272				44,250			01-09-13.2021	IT0004634132	3,75	112,271	0,57	1578																
Dic-17	4.750						4,750			01-05-15.2021	IT0004966401	3,75	112,396	0,66	2156																
Gen-18	7.700	15,734					23,434			01-05-15.2022	IT0005175598	0,45	110,166	0,66	851																
Feb-18	6,548	22,639					29,188			01-08-18.2021	IT0005188120	0,10	99,382	0,32	997																
Mar-18	6,548	22,639					29,188			01-09-15.2021	IT0004969075	4,75	117,024	0,81	2651																
Apr-18	6,548	22,639					29,188			01-05-11.2021	IT0005221691	0,35	97,832	0,83	30694																
May-18	6,548	22,639					29,188			01-06-15.12.2021	IT0005208203	2,15	105,767	0,89	147																
Giù-18	6,548	22,639					29,188			01-09-15.2022	IT0005766713	5,50	118,715	1,06	4345																
Lug-18	6,548	22,639					29,188			01-10-15.2022	IT0005244782	1,20	100,493	1,10	17648																
Ag-18	6,548	22,639					29,188			01-05-14.2022	IT0005086886	1,35	101,360	1,07	5857																
Set-18	6,548	22,639					29,188			01-09-15.2022	IT0004801451	1,50	122,301	1,23	2585																
Ott-18	6,548	22,639					29,188			01-05-15.2023	IT0005135840	1,45	101,393	1,19	9394																
Nov-18	6,548	22,639					29,188			01-05-14.2023	IT0004648311	5,50	159,000	1,27	1501																
Dic-18	6,548	22,639					29,188			01-05-15.2023	IT0005173222	0,95	97,859	1,13	11516																
Gen-19	6,548	22,639					29,188			01-05-15.2023	IT0004890304	5,50	117,770	1,44	1149																
Feb-19	6,548	22,639					29,188			01-08-18.2023	IT0004356843	4,75	119,866	1,46	1335																
Mar-19	6,548	22,639					29,188			01-05-15.10.23	IT0005152246	0,05	94,691	1,51	2512																
Apr-19	6,548	22,639					29,188			01-05-11.2023	IT0004366455	4,75	119,866	1,46	1335																
May-19	6,548	22,639					29,188			22-06-22.11.2023	IT000366721	0,50	143,000	1,69	1252																
Giù-19	6,548	22,639					29,188			01-09-15.2024	IT0005953417	4,50	118,075	1,72	1658																
Lug-19	6,548	22,639					29,188			01-05-15.2024	IT0005264340	1,85	103,520	1,78	3678																
Set-19	6,548	22,639					29,188			01-05-14.2024	IT0005041270	3,75	128,2	1,83	1707																
Ott-19	6,548	22,639					29,188			01-06-14.2024	IT0005041270	3,75	128,2	1,83	1707																
Nov-19	6,548	22,639					29,188			01-09-13.2025	IT0004313641	5,00	122,449	1,93	5183																
Dic-19	6,548	22,639					29,188			01-06-16.2025	IT0005090318	1,00	96,628	1,93	4580																
Gen-20	6,548	22,639					29,188			01-06-16.12.2025	IT0005127086	2,00	99,939	2,06	12482																
Feb-20	6,548	22,639					29,188			01-06-16.12.2025	IT0005127086	2,00	99,939	2,06	12482																
Mar-20	6,548	22,639					29,188			01-06-16.12.2025	IT0005127086	2,00	99,939	2,06	12482																
Apr-20	6,548	22,639					29,188			01-06-16.12.2025	IT0005127086	2,00	99,939	2,06	12482																
May-20	6,548	22,639					29,188			01-06-16.12.2025	IT0005127086	2,00	99,939	2,06	12482																
Giù-20	6,548	22,639					29,188			01-06-16.12.2025	IT0005127086	2,00	99,939	2,06	12482																
Lug-20	6,548	22,639					29,188			01-06-16.12.2025	IT0005127086	2,00	99,939	2,06	12482																
Set-20	6,548	22,639					29,188			01-06-16.12.2025	IT0005127086	2,00	99,939	2,06	12482																
Ott-20	6,548	22,639					29,188			01-06-16.12.2025	IT0005127086	2,00	99,939	2,06	12482																
Nov-20	6,548	22,639					29,188			01-06-16.12.2025	IT0005127086	2,00	99,939	2,06	12482																
Dic-20	6,548	22,639					29,188			01-06-16.12.2025	IT0005127086	2,00	99,939	2,06	12482																
Gen-21	6,548	22,639					29,188			01-06-16.12.2025	IT0005127086	2,00	99,939	2,06	12482																
Feb-21	6,548	22,639					29,188			01-06-16.12.2025	IT0005127086	2,00	99,939	2,06	12482																
Mar-21	6,548	22,639					29,188			01-06-16.12.2025	IT0005127086	2,00	99,939	2,06	12482																
Apr-21	6,548	22,639					29,188			01-06-16.12.2025	IT0005127086	2,00	99,939	2,06	12482																
May-21	6,548	22,639					29,188			01-06-16.12.2025	IT0005127086	2,00	99,939	2,06	12482																
Giù-21	6,548	22,639					29,188			01-06-16.12.2025	IT0005127086	2,00	99,939	2,06	12482																
Lug-21	6,548	22,639					29,188			01-06-16.12.2025	IT0005127086	2,00	99,939	2,06	12482																
Set-21	6,548	22,639					29,188			01-06-16.12.2025	IT0005127086	2,00	99,939	2,06	12482																
Ott-21	6,548	22,639					29,188			01-06-16.12.2025	IT0005127086	2,00	99,939	2,06	12482																
Nov-21	6,548	22,639					29,188			01-06-16.12.2025	IT0005127086	2,00	99,939	2,06	12482																
Dic-21	6,548	22,639					29,188			01-06-16.12.2025	IT0005127086	2,00	99,939	2,06	12482																
Gen-22	6,548	22,639					29,188			01-06-16.12.2025	IT0005127086	2,00	99,939	2,06	12482																
Feb-22	6,548	22,639					29,188			01-06-16.12.2025	IT0005127086	2,00	99,939	2,06	12482																
Mar-22	6,548	22,639					29,188			01-06-16.12.2025	IT0005127086	2,00	99,939	2,06	12482																
Apr-22	6,548	22,639					29,188			01-06-16.12.2025	IT0005127086	2,00	99,939	2,06	12482																
May-22	6,548	22,639					29,188			01-06-16.12.2025	IT0005127086	2,00	99,939	2,06	12482																
Giù-22																															















## FONDI COMUNI E SICAV ESTERI

## FONDI COMUNI E SICAV ESTERI

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]











FISCO

www.quotidianofisco.ilsole24ore.com

**Riscossione.** Con l'ordinanza 8377/2017 la Cassazione condanna il contribuente a pagare

# Rottamazione, le spese della lite alzano il conto

Possibile accordarsi con la controparte per compensare

FOCUS



Laura Ambrosi

■ Può essere condannato alle spese di lite, il contribuente che **rinuncia al ricorso** per aver aderito alla **rottamazione dei ruoli**. A tale conclusione è giunta la **Corte di cassazione**, con l'ordinanza 8377 depositata lo scorso 31 marzo 2017, che sembra contrastare una precedente (verosimilmente la prima) interpretazione in materia dei medesimi giudici.

La vicenda riguardava una contribuente che aveva impugnato un avviso di accertamento con il quale l'Agenzia contestava l'omessa contabilizzazione di alcuni ricavi dell'impresa gestita. Entrambi i gradi di merito, confermando la fondatezza della pretesa, così la contribuente ricorreva in Cassazione. Nelle memorie, la stessa presentava la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (rottamazione dei ruoli) e contestualmente, depositava nel fascicolo processuale, un atto di rinuncia al ricorso. Ne conseguiva così l'estinzione del giudizio.

La Corte, tuttavia, ha rilevato che la parte rinunziante doveva essere condannata alle spese di lite, in considerazione della sua soccombenza virtuale. I giudici di legittimità, quindi, hanno valutato diversi motivi proposti dalla contribuente con il proprio ricorso, al solo fine della quantificazione delle spese.

In altre parole, poiché in assenza della definizione agevolata dei ruoli, la Cassazione avrebbe re-

spinto le doglianze della contribuente, l'ha condannata alle spese. La decisione fa certamente riflettere, poiché introduce il principio secondo il quale, nonostante l'adesione alla rottamazione e l'estinzione del giudizio, il ricorso proposto va comunque letto e giudicato per decidere sulla soccombenza "virtuale" ai fini delle spese.

La Cassazione pare aver rigorosamente applicato l'articolo 391 del Codice di procedura civile, secondo cui il decreto, l'ordinanza o la sentenza che dichiara l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa, alle spese. La rottamazione pare quindi essere stata considerata la "causa" dell'estinzione, alla quale può seguire la condanna.

Va da sé che il primo effetto ricade sul possibile ulteriore costo per aderire alla definizione agevolata. Il contribuente, infatti, dinanzi a un giudizio pendente, dovrà considerare non solo le imposte iscritte a ruolo, ma anche le possibili spese di lite nell'ipotesi di soccombenza virtuale.

In virtù di tale principio, però, potrebbe essere condannato anche il contribuente nell'ipotesi di ricorso proposto dall'Ufficio e ciò, sempre ove si considerasse l'adesione alla rottamazione quale "causa di estinzione".

Tuttavia, la stessa norma prevede che tale condanna non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti, con la conseguenza che potrebbe essere opportuno depositare la rinuncia in accordo con l'Ufficio anche relativamente alla compensazione delle spese.

Per il giudizio pendente in

PER MANCATI PAGAMENTI

## Finanziamenti, al via le istanze delle Pmi

■ Da ieri è possibile inviare attraverso la procedura telematica la **domanda** per accedere ai finanziamenti per le Pmi vittime di **mancati pagamenti**. L'agevolazione consiste in un finanziamento agevolato di importo non superiore a 500 mila euro e non superiore alla somma dei crediti documentati e non pagati vantati dall'impresa beneficiaria nei confronti delle imprese debentrici. La legge di stabilità 2016 ha stanziato 30 milioni (10 per ogni anno dal 2016 al 2018) da destinare agli aiuti alle imprese che si trovano in una situazione di potenziale crisi di liquidità per i mancati pagamenti da parte di imprese debentrici imputate, in un procedimento penale in corso al 1° gennaio 2016, dei delitti di estorsione, truffa, insolvenza fraudolenta o false comunicazioni sociali. Le domande devono essere presentate tramite procedura informatica attiva all'indirizzo <https://agevolazioniidgiai.inviaitalia.it> - sezione "Accoglienza istanze Dgiai". Ai fini della compilazione, alle Pmi è richiesto il possesso di una casella di Pec attiva e la sua registrazione nel Registro delle imprese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

commissione tributaria, dovrebbe, valere la disposizione contenuta nell'articolo 44, Dlgs 546/92, secondo il quale il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo fra loro.

L'agenzia delle Entrate (circolare 2/2017) aveva ritenuto che la rinuncia richiesta dalla norma sulla rottamazione, non fosse riconducibile a quanto previsto dal processo tributario. Tuttavia, alla luce del principio affermato dalla Cassazione, converrebbe prima di rinunciare, accordarsi sulle spese. È, infatti, verosimile, che gli stessi Uffici, per non rischiare eventuali soccombenze virtuali, chiedano la sottoscrizione di accordi in tal senso.

Va segnalato, però, che la Cassazione, con ordinanza 5497 depositata il 3 marzo 2017, era giunta a conclusioni differenti. Dinanzi alla definizione dei carichi proposta dal contribuente, aveva dichiarato l'estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese.

I giudici di legittimità, sul punto, si erano limitati a rilevare che alla luce "dell'esito della lite" si ravvisava la necessità di compensare le spese. In tale circostanza, quindi, la scelta del contribuente non era stata ritenuta "causa di estinzione" tale da condannarlo alle spese, ciò verosimilmente perché l'interessato si era avvalso di un istituto definitorio previsto per legge.

È evidente, che nelle more di un orientamento definitivo si spera favorevole al contribuente, è prudenziale concordare con la controparte la compensazione delle spese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quotidiano del  
**Fisco**

CONTENZIOSO

## Dalle «comodo» ai versamenti Iva: le massime delle sentenze di Cassazione

di **Ferruccio Bogetti**  
e **Gianni Rota**

Dalla qualificazione della società di comodo al domicilio fiscale che determina la competenza per l'accertamento. Dal reato tributario di omesso versamento Iva dalla prova per superare l'accertamento con redditometro. Senza dimenticare la distrazione fallimentare per i compensi esagerati all'amministratore e le modalità di notifica della contestazione dei debiti tributari ai soci della



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ogni sabato sul «Quotidiano del Fisco» le massime delle principali sentenze tributarie di merito.

AGGIORNAMENTO VIA MAIL

## Iscrizione gratuita alla newsletter

Con l'iscrizione alla newsletter del Quotidiano del Fisco ogni mattina l'e-mail con tutti gli aggiornamenti sulle principali novità in materia tributaria e societaria. Per iscriversi basta andare sul sito del Quotidiano del Fisco ([www.quotidianofisco.ilsole24ore.com](http://www.quotidianofisco.ilsole24ore.com)) e cliccare su «Iscriviti gratis»: digitando il proprio indirizzo e-mail si potrà ricevere sulla propria posta elettronica gli aggiornamenti dal lunedì al sabato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'IPERAMMORTAMENTO

## Interconnessione e impatto in bilancio

di **Luca Gaiani**

La deduzione dell'iperammortamento si slega dal piano contabile quando l'interconnessione parte in ritardo. Dall'esempio della **circolare 4/E/2017**, non si evince in modo del tutto chiaro se i deprezzamenti in questi casi garantiscano sempre e comunque il recupero integrale del 150% o se questa situazione si generi solo in certi casi. La risposta corretta è la prima anche a costo di allungare l'iperdeduzione oltre l'ordinario periodo di ammortamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La versione integrale degli articoli si può trovare all'indirizzo:

[quotidianofisco.ilsole24ore.com](http://quotidianofisco.ilsole24ore.com)**Accertamento.** Quando il «ruolo» non è efficace

# Va chiesta la decadenza per la cartella tardiva

Salvina Morina  
Tonino Morina

■ La cartella notificata dopo i termini è inefficace.

Per chiedere l'annullamento della cartella, il contribuente deve rilevare l'intervenuta **decadenza** nei confronti dell'**ente impositore**, che è il soggetto legittimato passivo titolare del credito, contro il quale è diretta l'eccezione di tardiva attivazione del procedimento di riscossione.

È questa, in sintesi, la motivazione con la quale i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso del contribuente, cassandola sentenza impugnata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, per un nuovo

giudizio nel quale verrà esaminata l'eccezione di **tardività della notifica** della cartella di pagamento legittimamente sollevata dal contribuente nei confronti dell'ente impositore (Cassazione, sentenza 7278/17, depositata il 22 marzo 2017).

Nel caso specifico, l'agenzia delle Entrate, dopo il controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi dell'anno 2001, modello Unico 2002, aveva liquidato le maggiori imposte risultanti dalla dichiarazione. L'agente della Riscossione aveva poi notificato la cartella il 6 marzo 2007, cioè dopo cinque anni. Per norma di legge, invece, la cartella doveva essere notificata entro il 31 dicembre 2006.

Gli uffici dell'agenzia delle Entrate e gli altri enti impositori devono tenere conto delle norme in materia di notifica delle cartelle di pagamento, introdotte dall'articolo 1 del Dl 106/2005, convertito dalla legge 156/2005. In base a queste norme, le cartelle devono essere notificate entro termini certi, a pena di decadenza.

Con il comma 5-bis dell'articolo 1 della legge 156/2005, è stata data la certezza di un termine di notifica, a pena di decadenza, che garantisce il contribuente. Insomma, se la cartella non è nelle "mani" del contribuente entro una certa data, il Fisco perde il diritto ad incassare le somme. Una conferma in questo senso è nella sentenza della

Corte costituzionale del 7 luglio - 15 luglio 2005, n. 280, nella parte in cui dichiara l'incostituzionalità dell'articolo 25 del Dpr 29 settembre 1973, n. 602, nella parte relativa all'assenza di termini di decadenza per la notifica delle cartelle.

Per chiarezza, le cartelle di pagamento, a norma dell'articolo 25 del Dpr 602/1973, devono essere notificate, a pena di decadenza:

■ entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme dovute a seguito dell'attività di liquidazione automatizzata, con riferimento alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 2004;

■ entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme dovute a seguito dell'attività di liquidazione automatizzata, con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Enti locali.** Le istruzioni della Ragioneria sui conti 2017

# Comuni, verifica continua sul pareggio di bilancio

Gianni Trovati  
ROMA

■ Le principali **variazioni di bilancio** che vengono approvate da enti locali e regioni nel corso dell'esercizio devono essere segnalate alla **Ragioneria generale** modificando il prospetto allegato al preventivo con cui l'**amministrazione locale** certifica di rispettare i saldi di finanza pubblica. Anche a causa della stretta sui tempi per l'approvazione dei bilanci preventivi (il rinvio al 30 giugno deciso venerdì dal ministero dell'Interno riguarda solo Province e Città metropolitane), quest'anno la maxi-circolare (n. 17/2017) della Ragioneria con le istruzioni per il rispetto del pareggio di bilancio, diffusa ieri, è arrivata dopo la scadenza per chiudere i conti comunali 2017,

lavoro da chiudere entro venerdì scorso per evitare il blocco dei trasferimenti.

In ogni caso, le 63 pagine vergate dal ministero dell'Economia offrono una serie di indicazioni indispensabili alla gestione dei vincoli di finanza pubblica. A partire dalle variazioni di bilancio da comunicare a Via XX Settembre modificando i numeri scritti nell'allegato al bilancio appena approvato e trasmesso al ministero dell'Economia.

**ARISCHIO SANZIONI**

Fra le operazioni «elusive» la sovrastima di entrate o le operazioni immobiliari con le partecipate senza una vendita effettiva

L'obbligo, spiega la circolare, scatta per le variazioni approvate dalla Giunta che modificano il Fondo pluriennale vincolato, ma anche per quelle effettuate direttamente dai responsabili della spesa o dal ragioniere capo e che incidono sugli stanziamenti relativi allo stesso Fondo pluriennale o le operazioni di indebitamento già autorizzate. Simili le regole per le Regioni, chiamate ad «avvisare» l'Economia quando le variazioni riguardano per esempio l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate oppure l'utilizzo della quota di risultato di amministrazione accantonata riguardante i residui prenti oltre che il Fondo pluriennale.

Questo monitoraggio serve ovviamente a tenere sotto controllo le dinamiche effettive del-

la finanza pubblica locale al di là dei numeri previsti all'inizio dell'esercizio e allegati al bilancio "originario". Allo stesso scopo risponde l'enfasi posta dalla Ragioneria sulle "azioni elusive" che puntano a mostrare sulla carta un pareggio di bilancio che nella realtà non esiste. Queste elusioni, ricorda il ministero, sono punite con la nullità dei contratti e possono portare a multe a carico dei funzionari responsabili. Ipotesi di questo tipo, al centro dei controlli della Corte dei conti, si possono verificare secondo la circolare in caso di sovrastima di entrate, oppure di iscrizione negli esercizi successivi di uscite che invece i principi contabili imporrebbero di riferire all'anno in corso. Un capitolo particolarmente delicato, da questo punto di vista, è quello dei rapporti con le partecipate, per esempio nelle operazioni di valorizzazione immobiliare che non si traducono in vendite effettive o nei calcoli troppo ottimistici sul costo dei contratti di servizio.

[gianni.trovati@ilsole24ore.com](mailto:gianni.trovati@ilsole24ore.com)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In breve

**IL DECRETO IN «GAZZETTA UFFICIALE»**

## Montecarlo e il Vaticano escono dalla black list sugli investimenti

Il Dm Economia 23 marzo 2017 pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» aggiorna la lunga lista dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni in materia fiscale con l'Italia la **white list** degli investimenti (137 Stati). I residenti in tali Paesi potranno infatti usufruire della non applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati. Entrano a far parte della lista sull'onda lunga degli accordi contro la doppia imposizione e sullo scambio di informazioni tra amministrazioni fiscali già sottoscritti all'indomani dell'entrata in vigore delle due **voluntary disclosure** la **Santa Sede** la cui convenzione con l'Italia è entrata in vigore il 15 ottobre 2016, la **Repubblica**

**del Cile** il cui accordo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali è entrato in vigore il 20 dicembre 2016, il **Principato di Monaco** il cui accordo di trasparenza e tassazione con l'Ue è in vigore dal 1° febbraio 2017. Gli altri nuovi Stati rientranti nella **white list** italiana in virtù del loro recepimento della convenzione multilaterale Ocse sulla reciproca assistenza amministrativa sono invece **Nauru** e **Niue** dal 1° ottobre 2016, **Barbados** dal 1° novembre 2016, **Andorra**, **Saint Kitts e Nevis**, **Saint Vincent e Grenadine**, **Samoa** ed infine l'**Uruguay** dal 1° dicembre 2016.

Valerio Vallefucio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**DICHIARAZIONE DEI REDDITI**

## Da ieri possibile inviare la domanda per accedere al 5 per mille

Al via le domande per accedere al 5 per mille. La richiesta va presentata dagli enti che non sono inclusi nell'elenco permanente pubblicato il 31 marzo dall'agenzia delle Entrate (come indicato nella **circolare n. 5/E**). L'istanza deve essere inviata solo online attraverso i canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate - Entratel e Fisconline - e va presentata dagli enti di nuova costituzione, dagli enti che non si sono iscritti per il 2016 (presenti nell'elenco permanente) o dagli enti non regolarmente iscritti o privi dei requisiti nel 2016. L'iscrizione può essere fatta dal 3 aprile all'8 maggio (la scadenza naturale sarebbe il 7 maggio ma è domenica). Quindi gli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche hanno poco più

di un mese di tempo per perfezionare l'iscrizione. Dal sito internet, [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), è possibile compilare online l'istanza; in alternativa ci si può rivolgere a un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.

Il secondo step, è la presentazione entro il 30 giugno, della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, relativa alla sussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio, che va inviata, per gli enti di volontariato, alla direzione regionale dell'Agenzia nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell'ente. Per le associazioni sportive dilettantistiche va, invece, inviata all'ufficio del Coni nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'associazione.

**Il Sole 24 ORE**

# È TEMPO DI BILANCI

**GUIDA AL NUOVO BILANCIO D'ESERCIZIO**  
**I DEBITI E IL PATRIMONIO NETTO**  
A cura dello Studio Pirola Pennuto Zai & Associati

Dagli esperti del Sole 24 Ore una collana sul bilancio e sui principi contabili, alla luce delle novità del "decreto bilanci" e del processo di revisione completato dall'Oic a fine 2016. Il terzo volume è dedicato al patrimonio netto e al passivo di bilancio, con particolare attenzione alla classificazione delle voci che lo compongono e alla natura delle riserve. Grande risalto è dato alla nuova disciplina dei debiti sulla base del costo ammortizzato.

**IN EDICOLA DA GIOVEDÌ 30 MARZO**  
**A 9,90€\* CON IL SOLE 24 ORE**

\* Oltre al prezzo di copertina. L'opera è composta di 6 volumi. La natura dell'opera è gratuita ed è stata oggetto di nuove aree che, se realizzate dall'autore, saranno comunicate nel rispetto della legge sulla privacy.



LAVORO

www.quotidianolavoro.ilssole24ore.com

**Adempimenti.** L'Inps ha modificato ancora le istruzioni su come identificare le unità produttive e operative

# Nuove regole per censire le sedi

## Registrazione automatica per le aziende che hanno una sola struttura

Barbara Massara

Le aziende con una sola sede di lavoro non dovranno provvedere a registrare alcuna unità produttiva od operativa sul sito dell'Inps.

L'ha precisato l'istituto di previdenza con il **messaggio 1444 del 31 marzo 2017**, specificando che, nel caso della sede principale, è la **procedura di iscrizione/ variazione azienda** che dovrebbe **attribuire in modo automatizzato il codice zero** a tale sede.

A partire dalla seconda sede di lavoro, invece, è il datore di lavoro a **dover registrare la stessa come unità operativa o come unità operativa e produttiva**, attraverso la procedura di iscrizione/ variazione azienda, che codificherà queste unità con valori crescenti a partire da 1.

Tali valori, cioè zero per la sede principale, e dai successivi per le ulteriori unità produttive e/o locali, dovranno essere riportati nel flusso uniems, a partire da quello di competenza di marzo 2017 (da presentare entro il 30 aprile), all'interno della denuncia individuale di ciascun lavoratore.

**Le novità e i relativi esempi**  
Queste nuove istruzioni seguo-

no quelle già fornite dall'inizio dell'anno con le circolari 9 e 56, modificandole. Secondo il nuovo quadro che emerge dal messaggio del 31 marzo, l'Inps non richiede la registrazione della sede principale, che dovrebbe essere l'unità operativa e produttiva già presente negli archivi dell'istituto, da codificare in uniems con il valore zero. Nessuna registrazione pertanto

### IL NODO

Sulla base delle indicazioni precedenti le imprese hanno già attribuito il codice 1, invece di zero, alla struttura principale

dovrà essere effettuata dalle aziende con un' unica sede.

Solo i datori di lavoro che hanno almeno due sedi dovranno preoccuparsi di censire le corrispondenti unità operative od operative e produttive a partire dalla seconda sede, con conseguente attribuzione del codice da 1 in avanti, da riportare nel flusso.

Per spiegare meglio queste nuove indicazioni, l'Inps ha illu-

strato nel medesimo messaggio alcuni esempi. Tra questi, il caso di un'azienda che oltre alla sede principale (codice zero), ha un'altra sede che è solo unità operativa (codice 1), in quanto non ha i requisiti per essere considerata un'unità produttiva. Nell'uniems del lavoratore impiegato nella sede secondaria, l'elemento unità produttiva va codificato con zero (sede principale), e quello unità operativa con 1 (sede secondaria), mentre nel flusso del dipendente impiegato presso la sede principale, sia l'unità produttiva che quella operativa saranno compilate con il codice zero.

### Gli effetti

Queste indicazioni arrivano però solo dopo la chiusura degli stipendi di marzo, mese a decorrere dal quale vi è l'obbligo di valorizzare nell'uniems il nuovo elemento "unità produttiva".

Nel frattempo, e cioè dall'8 marzo (data della circolare 56/2017) al 31 marzo (data dell'ultimo messaggio), le aziende, attenendosi alle precedenti istruzioni, si sono attivate registrando tutte le sedi, compresa quella principale nonché l'unica sede principale, con at-

tribuzione del codice 1.

A questo punto, posto che secondo le istruzioni del 31 marzo, la sede principale non avrebbe dovuto essere registrata, e che avrebbe dovuto avere il codice zero, ci si chiede se queste aziende dovranno modificare le sedi registrate nonché i codici da inserire nell'uniems, solo perché la loro numerazione parte da 1 invece che zero, come richiesto nelle istruzioni del 31 marzo.

La questione che sembra ridotta a un mero codice, è invece molto delicata, perché da esso dipende l'ammissione agli ammortizzatori sociali.

E il susseguirsi di indicazioni diverse si riflette anche sulle procedure informatiche dell'istituto di previdenza, che sono ancora in fase di aggiornamento. Infatti, come precisato nel messaggio del 31 marzo, è previsto per la metà di aprile il rilascio di un nuovo adeguamento che dovrebbe attribuire in modo automatizzato il codice identificativo dell'unità operativa a ogni sede diversa da quella principale, lasciando all'azienda solo l'onere di valutare se si tratta anche di un'unità

produttiva. Pertanto per le aziende potrebbe essere opportuno attendere queste modifiche al fine di accertare "cosa risulta" negli archivi Inps prima di procedere al censimento.

### I dubbi sull'unità operativa

Anche il concetto di unità operativa, profondamente cambiato rispetto a quello descritto nella circolare 172/2010, e di cui l'Inps non ha mai chiarito l'utilità, lascia qualche dubbio interpretativo, ad esempio per il personale commerciale come gli informatori scientifici del farmaco, o viaggiante, considerato che questi possono avere una sede di lavoro convenzionalmente individuata nel domicilio, una sede amministrativa identificata con la sede aziendale principale e una sede effettiva di svolgimento dell'attività identificata con una regione.

Pertanto in ragione di queste indicazioni che sembrano essere ancora in fieri, così come le procedure con cui sono gestite, è auspicabile che l'Inps proroghi il termine per la valorizzazione del nuovo elemento unità produttiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Licenziamenti.** L'azienda ha fatto credere che sarebbe stato espulso

# Conciliazione annullabile se il dipendente è ingannato

Serena Fantinelli  
Uberto Percivalle

Annullabile per dolo la conciliazione in sede sindacale se il datore dichiara in esubero una posizione che poi affida a un neoassunto.

Con **sentenza 8260/2017** la Cassazione ha accolto le censure di un lavoratore che, in una procedura di **licenziamento collettivo**, ha sottoscritto un verbale di conciliazione in sede sindacale e poi ne ha chiesto l'annullamento, sostenendo di essere stato dolosamente indotto a firmarlo sull'assunto, rivelatosi poi falso, che la sua posizione professionale rientrasse tra quelle eccedenti.

### Il fatto

Una società farmaceutica ha avviato un licenziamento collettivo, inserendo anche la posizione del ricorrente fra quelle in esubero. L'accordo sindacale conclusivo della procedura ha individuato quale criterio di scelta dei dipendenti da licenziare la «non opposizione» al licenziamento. Il lavoratore ha accettato di sottoscrivere un verbale di conciliazione, con conseguente licenziamento. Sennonché, poco tempo dopo, la società ha assunto un altro lavoratore per la stessa posizione che era stata ricoperta dal ricorrente.

Il lavoratore ha impugnato la conciliazione e ne ha chiesto l'annullamento per vizio del consenso derivante da dolo.

### Nessun raggirio

Sia il tribunale che la Corte di appello però, hanno rigettato il ricorso. La Corte di appello, in particolare, ha ritenuto che non fosse stata data prova idonea di alcun raggirio posto in essere dalla società, al fine di indurre il lavoratore alla firma dell'accordo, escludendo anche che il verbale fosse stato sottoscritto per «errore incolpevole», considerata la genericità del criterio di scelta («non opposizione») per la selezione dei dipendenti da licenziare.

### Silenzio colpevole

La Cassazione ha ribaltato l'esito dei giudizi di merito. Secondo la Corte, poiché la società ha incluso la posizione del dipendente tra quelle

in esubero e poco tempo dopo ha assunto un altro lavoratore per la medesima posizione, essa ha tratto in inganno il lavoratore. Secondo la Corte, anche una «condotta di silenzio malizioso» è idonea a integrare il raggirio.

Come un tale silenzio, serbato su circostanze rilevanti ai fini della valutazione delle reciproche prestazioni, costituisce per l'ordinamento penale un elemento del raggirio, così, nel contratto di lavoro, il silenzio di una delle parti in ordine a situazioni di interesse della controparte e la reticenza, «qualora l'inerzia della parte si inserisca in un complesso comportamento adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l'inganno...», integrano gli estremi del dolo omissivo rilevante ai sensi dell'articolo

### LA DECISIONE

La sentenza è stata cassata e rinviata alla Corte d'appello per verificare l'eventuale dolo omissivo da parte della società

1439 del codice civile».

Peraltro, continua la Corte, «nelle ipotesi di dolo tanto commissivo quanto omissivo, gli artifici o i raggiri, così come la reticenza o il silenzio, devono essere valutati in relazione alle particolari circostanze di fatto e alle qualità e condizioni soggettive dell'altra parte, onde stabilirne l'idoneità a sorprendere una persona di normale diligenza, non potendo l'affidamento ricevere tutela giuridica se fondato sulla negligenza».

### Dolo per omissione

Il caso in esame non è finito: spetterà alla Corte di appello, in sede di rinvio, accertare se la condotta del datore è stata idonea a integrare un dolo omissivo.

Tuttavia è chiara la lezione che si trae con riferimento alle procedure di esubero collettivo: non bastano l'accordo sindacale e la successiva conciliazione individuale a prevenire indagini sulla congruenza tra la comunicazione di apertura e la realtà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



### INFORTUNI

## La puntura d'insetto alza il premio Inail

di Mauro Pizzin

Nel calcolo del premio Inail il tasso specifico aziendale va determinato includendo nel computo degli infortuni anche quelli cosiddetti «indiretti», senza alcuna distinzione tra gli eventi dovuti per colpa del datore di lavoro e quelli dovuti a caso fortuito o forza maggiore.

Stato sulle basi di queste osservazioni, poggianti su una giurisprudenza consolidata, che la Cassazione, con la sentenza 8597/2017, depositata ieri, ha dato ragione all'Inail nella causa avviata nei confronti dell'Istituto da parte di un'azienda a cui era stato aumentato il tasso di premio dopo che nell'agosto del 2006 un suo dipendente, mentre era alla guida di una betoniera, era stato colpito da uno shock anafilattico per la puntura di un insetto, evento che ne avrebbe poi provocato la morte.

### LIQUIDAZIONI

## Il fondo di garanzia opera se non c'è fallimento

di Silvano Imbriaci

Nell'ipotesi in cui il lavoratore chieda l'intervento del Fondo di garanzia istituito presso l'Inps dalla legge 297/1982, per il pagamento del Tfr dell'ultimo mensilità retributiva, in sostituzione del datore di lavoro insolvente, saponi il problema della verifica dei presupposti per l'accoglimento della domanda in relazione allo stato di insolvenza del datore di lavoro.

La sentenza 7924/2017 della Cassazione ribadisce i principi generali e afferma che l'azione può essere chiesta tutte le volte in cui il datore di lavoro non sia soggetto a fallimento.

quotidianolavoro.ilssole24ore.com  
La versione integrale degli articoli

**Previdenza.** Per l'iscrizione alle gestioni di artigiani e commercianti le parti dell'unione sono equiparate ai coniugi

# Coadiuvante anche se unito civilmente

Angelo Busani  
Elisabetta Smaniotto

L'iscrizione alla gestione previdenziale di artigiani e commercianti è estesa a coadiuvanti familiari che sono uniti civilmente al titolare, al pari di quanto è previsto per i coniugi.

Con la **circolare 66/2017** l'Inps ha illustrato l'incidenza delle norme della **legge 76/2016 in tema di unioni civili e di convivenze di fatto** sulla disciplina degli obblighi previdenziali posti a carico degli esercenti attività d'impresa.

Dato che ogni norma della legislazione vigente che rechi l'espressione «coniuge» deve intendersi riferita (articolo 1, comma 20, legge 76/2016) anche ai partecipanti dell'unione civile, l'Inps rammenta che lo status di coniuge rileva ai fini dell'individuazione dei soggetti che svolgono attività lavorativa in qualità di collaboratori del ti-

tolare d'impresa o, se l'impresa assume forma societaria, di uno dei titolari.

Ne sono esempio l'articolo 2, comma 2, numero 1 della legge 463/1959 (nell'ambito della gestione previdenziale degli artigiani), che indica «il coniuge» nell'estendere l'assicurazione previdenziale per gli artigiani ai «familiari coadiuvanti»; nonché l'articolo 2, comma 1 della legge 613/1966 che comprende il «coniuge» tra i «familiari coadiutori» obbligati all'iscrizione alla gestione degli esercenti attività commerciali.

Pertanto, essendo i partecipi

### CONVIVENZE DI FATTO

L'attribuzione di utili d'impresa al convivente non ha conseguenze circa l'obbligo contributivo

dell'unione civile equiparati ai coniugi del matrimonio ordinario, si debbono estendere le tutele previdenziali in vigore per gli esercenti attività autonoma anche ai coadiuvanti uniti al titolare da un rapporto di unione civile: a questo consegue che, in sede di comunicazioni di eventi che il titolare è tenuto a effettuare mediante il sistema «ComUnica», egli può indicare come proprio collaboratore colui al quale è unito civilmente, identificandolo quale coniuge nel campo relativo al rapporto di parentela.

Quanto poi all'applicabilità all'unione civile della disciplina dell'impresa familiare, di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, dato che tale norma dispone che anche il coniuge rientra tra i familiari cui essa assicura tutela, deve intendersi che il soggetto unito civilmente al titolare dell'impresa familiare deve essere equiparato al co-

niuge, con tutti i conseguenti diritti e obblighi di natura fiscale e previdenziale.

Per quanto riguarda le convivenze di fatto, invece, dato che la legge 76/2016 estende al convivente alcune tutele, espressamente indicate, riservate al coniuge o ai familiari (ad esempio in materia penitenziaria, sanitaria, abitativa) ma non introduce alcuna equiparazione di status, né estende al convivente gli stessi diritti e obblighi di copertura previdenziale previsti per il familiare coadiutore, l'Inps osserva che il convivente di fatto, non avendo lo status di parente o affine entro il terzo grado rispetto al titolare d'impresa, non è contemplato dalle leggi istitutive delle gestioni autonome quale prestatore di lavoro soggetto a obbligo assicurativo in qualità di collaboratore familiare. Pertanto le prestazioni del convivente devono essere valutate

«in base alle disposizioni vigenti e alle elaborazioni giurisprudenziali, al fine di individuare la tipologia di attività lavorativa che si adatti al caso concreto».

L'Inps osserva, infine, che la legge 76/2016 ha introdotto nel Codice civile il nuovo articolo 230-ter, il quale attribuisce al convivente «che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente» il diritto di «partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato». Dato che tale norma non attribuisce ai conviventi di fatto i medesimi diritti di cui beneficiano i familiari individuati nell'articolo 230-bis, l'Inps ritiene che l'eventuale attribuzione di utili d'impresa al convivente di fatto non abbia alcuna conseguenza in ordine all'insorgenza dell'obbligo contributivo del convivente alle gestioni autonome.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**TV** A CURA DI LUIGI PAINI

**No-I giorni dell'arcobaleno**  
21.15 | **RAI 5**  
Film con Gael Garcia Bernal (*nella foto*)

**DA NON PERDERE**  
20.30 | **RAI UNO**  
**Calcio: Roma - Lazio**  
Dallo Stadio Olimpico la semifinale di ritorno della Coppa Italia.

21.00 | **SKY ARTE**  
**Design - FuoriSalone 2017**  
Milano superstar: in giro per la città alla scoperta degli eventi e delle installazioni più spettacolari della Milano Design Week 2017.

21.10 | **RAI STORIA**  
**Benedetto XVI, un rivoluzionario incompreso**  
Analisi del Papato di Benedetto XVI: ne parlano, fra i molti, il cardinale Gianfranco Ravasi, gli storici Elio Guerriero e Andrea Riccardi e i vaticanisti Andrea Tornielli e Sandro Magister.

**ATTUALITÀ**  
21.10 | **LA 7**  
**DiMartedì**  
Peso delle tasse e oppressione burocratica sulle piccole aziende: ne parla Giovanni Floris. Alla stessa ora, su Raitre, Bianca Berlinguer conduce "Cartabianca".

21.15 | **SKY ARTE**  
**The Eighties**  
Come eravamo negli anni 80, il decennio dell'edonismo, dell'apparenza, della rivoluzione tecnologica e televisiva.

22.10 | **RAI STORIA**

**Grand'Italia**  
Ritratto di Nives Meroni, la più grande scalatrice italiana: la seguimmo durante vertiginose arrampicate nelle sue terre friulane.

**SPETTACOLO**  
21.05 | **RAI 4**  
**Non-Stop**, di Jaume Collet-Serra, con Liam Neeson, Julianne Moore, Gran Bretagna 2014 (106\*). Un ricatto da 150 milioni di dollari: se la somma non verrà pagata, si scatenerà il terrore nei cieli.

21.05 | **SKY CULT**  
**Ten thousand saints** di Shari Springer Bergman, Robert Pulcini, con Ethan Hawke, Usa 2015 (113\*). Dal bucolico Vermont alla caotica New York: a fare il grande salto è un ragazzino già di per sé anche troppo problematico.

21.15 | **SKY CINEMA 1**  
**Remember**, di Atom Egoyan, con Christopher Plummer, Martin Landau, Canada 2015 (94\*). Due anziani e un ricordo terribile: le atrocità subite dai nazisti.

21.15 | **SKY HITS**  
**The walk**, di Robert Zemeckis, con Joseph Gordon-Levitt, Usa 2015 (123\*). Quando ancora c'erano le Torri Gemelle: il funambolo Philippe Petit passa dall'una all'altra sospeso su un filo.

**RADIO 24**

**Attentato a San Pietroburgo**  
09.05 | **RADIO 24 - MIX 24**  
Tra gli ospiti il giornalista G. Sangiuliano (*foto*) autore di "Putin. Vita di uno Zar"

**17.05 FOCUS ECONOMIA**  
**LA GIORNATA ECONOMICO-FINANZIARIA**  
L'approfondimento quotidiano dell'attualità economica e della finanza realizzato con i protagonisti e il contributo di giornalisti e analisti de Il Sole 24 Ore. Sebastiano Barisoni (*foto*) analizza e spiega, in termini comprensibili anche "ai non addetti ai lavori", i temi più interessanti della giornata. Appuntamento fisso per i commenti a caldo pochi minuti dopo la chiusura della Borsa

**10.30 | Cuore e denari**  
di Nicoletta Carbone e Debora Rosciani

**12.05 | Melog, cronache meridiane**  
di Gianluca Nicoletti

**13.00 | Effetto giorno, le notizie in 60'**  
di Simone Spetia

**13.45 | America 24 di Mario Platero**

**14.05 | Tutti convocati**  
di Carlo Genta e Pierluigi Pardo

**15.30 | Il falco e il gabbiano**  
di Enrico Ruggeri

**16.30 | La versione di Oscar**  
di Oscar Giannino

**17.05 | Focus economia**  
di Sebastiano Barisoni

**18.30 | La zanzara**  
di Giuseppe Cruciani

**20.55 | Smart city**  
di Maurizio Melis

**21.00 | Effetto notte, le notizie in 60'**  
di Roberta Giordano

**22.05 | Focus economia R**

**23.05 | Mix 24 R**

**GR 24:** all'ora  
**STRADE IN DIRETTA:** ai 15° e ai 45°  
**BORSE IN DIRETTA:** alla mezz'ora

**100 SECONDI**  
..... 24 ORE .....  
**IN 100 SECONDI**  
"I 100 secondi di Radio 24 Il Sole 24ORE", il programma che parla dell'economia tanto quanto l'economia parla di te, per aiutarti a capire il mondo che fa parte del tuo quotidiano.  
Dal lunedì al venerdì alle 9:00 e alle 17:00, seguilo su Radio 24 e RDS, o guarda online i video delle puntate su [radio24.it](http://radio24.it) e [rds.it](http://rds.it)

**Risparmio**  
**Informazione**  
**Economia**  
**Impresa**

**RDS**  
Info su [www.rds.it](http://www.rds.it), [www.radio24.it](http://www.radio24.it) e [www.ilssole24ore.com](http://www.ilssole24ore.com)

**Radio 24**  
LIBERA LA VOGLIA DI FARE

**24 ORE**

**IL TEMPO** [www.ilssole24ore.com/meteo](http://www.ilssole24ore.com/meteo)

**Oggi** **BBmeteo.com**

**ALBA E TRAMONTO:** Milano ▲ 06:56 ▼ 19:55 | Roma ▲ 06:46 ▼ 19:39

**Nord:**  
nuovo peggioramento dal pomeriggio a partire dalle Alpi orientali con fenomeni verso le pianure in serata. Temperature in lieve calo, massime tra 19 e 22.

**Centro e Sardegna:**  
in prevalenza soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche piovoso o temporale su interne e dorsale appenninica. Temperature in lieve aumento, massime tra 17 e 22.

**Sud e Sicilia:**  
spiccata variabilità con rovesci intermittenti, più diffusi su Ionio e Adriatico e durante le ore diurne su interne e rilievi. Temperature stazionarie, massime tra 14 e 17.

**Domani**

**ALBA E TRAMONTO:** Milano ▲ 06:54 ▼ 19:56 | Roma ▲ 06:44 ▼ 19:40

**Nord:**  
residui addensamenti e fenomeni al mattino sul Piemonte, più sole altrove. Dal pomeriggio bel tempo prevalente ovunque. Temperature in lieve calo, massime tra 18 e 20.

**Centro e Sardegna:**  
generale variabilità con ampie aperture al mattino e qualche piovoso su interne e dorsale durante le ore centrali. Temperature in lieve calo, massime tra 16 e 19.

**Sud e Sicilia:**  
nuvolosità variabile associata a rovesci sparsi più frequenti su IONIO, est Sicilia, Calabria e durante le ore centrali. Temperature stabili, massime tra 15 e 18.

**Temperature**

Italia	OGGI	DOMANI	Parigi	Stoccolma	Tirana	Vienna	Zurigo	Mondo	OGGI	DOMANI
Ancona	10 17	11 16	17	12	13	15	19	17	18	19
Bari	10 16	10 16	17	12	13	15	19	17	18	19
Bologna	9 22	9 21	17	12	13	15	19	17	18	19
Cagliari	10 19	9 20	17	12	13	15	19	17	18	19
Firenze	10 24	9 20	17	12	13	15	19	17	18	19
Genova	14 22	15 20	17	12	13	15	19	17	18	19
Milano	13 22	10 21	17	12	13	15	19	17	18	19
Napoli	11 18	10 17	17	12	13	15	19	17	18	19
Roma	12 16	13 18	17	12	13	15	19	17	18	19
Palermo	9 21	10 18	17	12	13	15	19	17	18	19
Torino	9 22	9 19	17	12	13	15	19	17	18	19
Venezia	12 21	10 19	17	12	13	15	19	17	18	19
Mosca	0 4	6 6	17	12	13	15	19	17	18	19
Hong Kong	17 24	18 25	17	12	13	15	19	17	18	19
Los Angeles	11 24	13 26	17	12	13	15	19	17	18	19
New Delhi	23 39	21 38	17	12	13	15	19	17	18	19
New York	8 19	8 20	17	12	13	15	19	17	18	19
Rio de Janeiro	18 31	19 32	17	12	13	15	19	17	18	19
Singapore	28 30	26 30	17	12	13	15	19	17	18	19
Tokyo	4 16	6 18	17	12	13	15	19	17	18	19



## CIRCOLAZIONE STRADALE

**Omicidio stradale.** Per il Consiglio di Stato inammissibile il ricorso Anas contro la circolare del ministero dell'Interno sul nuovo reato

# Gestori della strada imputabili

Ma i magistrati e gli uffici amministrativi potranno anche disapplicare la nota

**Guido Camera**

Le istruzioni operative per l'applicazione delle norme sull'omicidio stradale emanate in una circolare dal ministero dell'Interno subito dopo l'entrata in vigore della legge 41/2016 non ledono i diritti di Anas. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato (Prima sezione) lo scorso 7 marzo, con un parere (il n. 567/2017) che dichiara inammissibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato proprio dall'Anas.

Anas aveva paventato l'illegittimità di un punto specifico della circolare: quello dove il ministero ritiene applicabile la fattispecie "base" di omicidio stradale - cioè quella prevista dall'articolo 589-bis, comma 1, del Codice penale - a «chiunque viola le norme che disciplinano la circolazione stradale, che sono costituite da quelle del Codice della strada e delle relative disposizioni complementari», anche se «non è un conducente di veicolo».

Questo in base al fatto che «le norme del Codice della strada disciplinano anche comportamenti posti a tutela della sicurezza stradale relativi alla manutenzione e costruzione delle strade e dei veicoli».

A giudizio di Anas, il reato di omicidio stradale "semplice" dovrebbe applicarsi esclusivamente ai conducenti degli autoveicoli e non anche ai responsabili e agli addetti alla sicurezza e alla manutenzione della strada. La diversa interpretazione proposta dal ministero, secondo Anas, «realizzerebbe un pregiudizio diretto, grave e sostanziale» a carico «dell'ente gestore della rete stradale di interesse nazionale non a pedaggio» e dei propri dipendenti, che sono deputati «allo svolgimento dell'attività di gestione e manutenzione delle strade». Nel

contempo, la circolare precluderebbe «l'interesse pubblico ad una corretta interpretazione delle norme del Codice penale».

Secondo il Consiglio di Stato, la circolare è «un atto interno finalizzato ad indirizzare uniformemente l'azione degli organi amministrativi» ed è «privo di effetti esterni»: come tale, contiene «l'interpretazione di una norma di legge la cui applicazione non è rimessa all'autorità che ha emanato la circolare, bensì all'autorità giudiziaria penale, cui spetterà il compito di chiarire se il legislatore al primo comma dell'articolo 589-bis del Codice

## LA CONSEGUENZA

Se fosse stata accolta la tesi dell'azienda sarebbero state applicabili solo le sanzioni più lievi previste per le ipotesi colpose

penale ha inteso costruire la fattispecie come ipotesi di reato comune (come emerge chiaramente dall'uso del «chiunque» nel descrivere il comportamento illecito da punire) contrapponendola a quella prevista dal secondo comma come fattispecie di reato proprio incentrata sul conducente del veicolo».

Ma non è solo il giudice penale a non subire alcun vincolo dalle istruzioni operative emanate dal ministero. Il Consiglio di Stato, infatti, conclude spiegando che dalla natura «interpretativa» della circolare discende che questa non ha «efficacia vincolante nei confronti degli organi periferici dell'amministrazione, che possono «disattendere l'interpretazione senza che ciò comporti l'illegittimità dei loro atti per vio-

lazione di legge».

L'esito del ricorso proposto da Anas appare condivisibile. Non solo per la natura interpretativa della circolare - come ben chiarito dal Consiglio di Stato - ma anche per l'esplicita previsione della fattispecie incriminatrice prevista dall'articolo 589-bis, comma 1, del Codice penale. Essa usa il lemma «chiunque» proprio per operare una distinzione rispetto alle ipotesi aggravate di omicidio stradale, che possono essere commesse solamente da conducenti di «veicoli a motore».

Peraltro, la più recente giurisprudenza della Cassazione penale (sentenza n. 3290 del 23 gennaio 2017) ha ricordato che l'articolo 14 del Codice della strada - a mente del quale «gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: i) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo nonché delle attrezzature, impianti e servizi; ii) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze» - genera un obbligo di sorveglianza su di una fonte di pericolo che «impone di per sé l'intervento volto a eliminare quest'ultimo o, ove non possibile una soluzione radicale, almeno a ridurlo, senza alcun rilievo del carattere occulto o meno di tale pericolo, ferma restando l'ipotizzabilità di un concorso dell'utente della strada ove tenga una condotta colposa causalmente efficiente».

Una pronuncia in linea con quanto pareva già assodato quando l'attuale reato di omicidio stradale «semplice» era rubricato come omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**Il punto.** Il legislatore non può trattare in modo più duro solo i conducenti

## La severità non è a senso unico

L'Anas aveva presentato ricorso contro la circolare del ministero dell'Interno sull'omicidio stradale per impedire condanne troppo severe per il proprio personale: le pene previste per il nuovo reato sono ben più severe - anche nell'ipotesi non aggravata prevista dall'articolo 589-bis, comma 1, del Codice penale - di quelle previste per l'omicidio colposo. Il primo è punito con la reclusione da 2 a 7 anni, il secondo da 6 mesi a 5 anni.

Lo scopo dell'Anas non sembra però condivisibile, anche perché appare in evidente contrasto sia con la tecnica legislativa che caratterizza la formulazione del nuovo reato sia - più in generale - con la scelta di politica giudiziaria che ne è alla base.

Il primo aspetto è stato in parte evidenziato anche dal Consiglio di Stato. Gli elementi

che caratterizzano il reato di omicidio stradale non aggravato sono infatti due:

■ che può essere commesso da «chiunque»;

■ che l'aumento di pena che distingue questo reato dall'omicidio colposo, è dato dalla «violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale».

Senza distinzioni di sorta. Tra le violazioni rilevanti appare difficile non fare rientrare anche quella dell'articolo 14 del Codice della strada, che disciplina espressamente la responsabilità - in termini di gestione, manutenzione e controllo di non pericolosità - del proprietario di una strada, o di chi ne ha la concessione.

Sotto il profilo della ratio legis, appare chiaro che la scelta politica alla base delle nuove norme dà rilevanza all'oggetto giuridico

meritevole di protezione più severa: la vita e l'integrità fisica degli utenti delle strade.

In quest'ottica appare irrazionale - oltre che non rispondente alla effettiva volontà del legislatore - prevedere pene sensibilmente diverse (inferiori anche a quelle dell'omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) solo in virtù della qualifica soggettiva dell'autore della violazione della normativa del Codice della strada: la cattiva manutenzione della strada può avere inciso esattamente nella stessa misura, rispetto a una violazione come il mancato rispetto della distanza di sicurezza, nel causare un incidente con morti e/o feriti gravi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Risarcimento danni.** Sentenza della Cassazione

## Il concorso di colpa taglia anche l'assegno ai parenti della vittima

**Raffaella Caminiti  
Paolo Mariotti**

Anche il risarcimento del danno patito in proprio dai congiunti della persona deceduta per colpa altrui deve essere ridotto in misura corrispondente alla percentuale di contributo causale all'evento dannoso attribuibile al comportamento colposo della vittima. È il principio di diritto enunciato con la sentenza n. 4208 del 17 febbraio scorso dalla Corte di cassazione che, tenuto conto del concorso di colpa del deceduto nella causazione dell'incidente stradale, ha cassato sul punto la sentenza della Corte d'appello, che aveva diminuito gli importi liquidati ai congiunti della vittima a titolo di danno iure hereditatis, non anche quelli riconosciuti a titolo di danno spettante iure proprio.

La pronuncia non si discosta dal consolidato orientamento giurisprudenziale (tra le ultime, la sentenza della Cassazione 23426/2014) secondo cui, in caso di concorso della condotta colposa della vittima nella produzione dell'evento dannoso, il risarcimento del danno (patrimoniale e non) subito in proprio dai suoi congiunti varidotto in misura corrispondente alla percentuale di colpa ad essa ascrivibile. La diminuzione del risarcimento trova fondamento normativo nel Codice civile, articoli 1227, comma 1, 2054 e 2055, comma 2.

Il principio ex articolo 1227 della riduzione del danno in proporzione all'entità percentuale dell'efficienza causale della condotta del danneggiato si applica non solo a quest'ultimo (che reclama il ristoro del pregiudizio sofferto e al cui verificarsi ha contribuito col suo comportamento), ma anche dei suoi congiunti «che, in relazione agli effetti riflessi che l'evento di danno

subito proietta su di essi, agiscono per ottenere il risarcimento dei danni iure proprio». Vige il principio di causalità, secondo cui non può farsi gravare sul danneggiante quella parte di danno che egli non ha prodotto.

La Cassazione conferma, tra l'altro, l'orientamento secondo cui l'uccisione di un prossimo congiunto dà luogo ad un danno non patrimoniale consistente nella perdita del rapporto parentale quando colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo (per l'appunto) di parentela, con possibilità per il giudice di aumentare, con valutazione equitativa, i valori monetari delle tabelle adottate dall'ufficio giudiziario «solo in presenza di situazioni di fatto che si discostano in modo apprezzabile da quelle ordinarie».

In ogni caso, il danno risarcibile non coincide con la lesione dell'interesse protetto in sé e per sé considerata, ma consiste in una perdita, cioè nella privazione di un valore non economico, ma personale, costituito dall'irreversibile perdita del godimento del congiunto, dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con cui normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare (si veda, tra le tante, la sentenza di cassazione 8828/2003). Quindi, il giudice deve accertare, con onere probatorio a carico dei familiari della vittima, se si siano determinati nei superstiti pregiudizi ulteriori rispetto a quelli normalmente connessi alla perdita repentina di uno stretto congiunto.

È, inoltre, riaffermata l'unitarietà del danno non patrimoniale e, conformemente all'arresto delle Sezioni unite del 2015, la irrisarcibilità iure hereditatis del danno tanatologico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## Se l'Intelligenza Artificiale potesse sognare, sognerebbe la nuova Audi A5.

Provatela agli Audi Innovative Days dall'1 al 9 aprile.

Con la nuova Audi A5 dotata di Audi Intelligent Assistance, la guida del futuro è già realtà. Abbiamo reso l'automobile un dispositivo intelligente, dotato di sistemi di assistenza alla guida progettati per garantire un'incredibile reattività di fronte agli imprevisti, per innalzare al massimo il livello di sicurezza e per regalare comfort a ogni vostro viaggio, anche nelle condizioni di traffico intenso. Provate Audi Intelligent Assistance agli Audi Innovative Days.

Vi aspettiamo presso gli Showroom Audi che aderiscono all'iniziativa. Info su [audi.it](http://audi.it)



CIRCOLAZIONE STRADALE

**Reti di vendita e assistenza.** La giurisprudenza recente non dà garanzie contro il recesso

# Per le case libertà di revoca a concessionari e officine

La svolta con la fine del regolamento Monti del 2002

Stefano Grassani

Ora che non c'è più la **regolamentazione speciale antitrust europea** che li tutela, i **concessionari** sono più esposti al rischio di subire la **revoca del mandato** da parte delle **case automobilistiche**. Con le modifiche al regolamento Monti del 2002 (si veda la scheda), la Commissione Ue persegue altre priorità, sostanzialmente rimettendo ai giudici nazionali la soluzione delle controversie tra case e appartenenti alle reti. E i giudici nazionali mostrano più di una riserva nel riconoscere surrettiziamente a concessionari e officine le prerogative che la vecchia normativa loro attribuiva.

Lo si vede soprattutto in materia di accesso alla rete e recesso dal contratto. Alcuni provvedimenti giudiziari recenti danno occasione per riflettere.

## Accesso alla rete

Con ordinanza del 22 marzo, il Tribunale di Torino ha deciso, in sede di urgenza, sul ricorso di un concessionario Fca che - avendone i requisiti e avendo subito la revoca del mandato di vendita - intendeva essere ammesso alla rete dei riparatori ufficiali. Ciò, sull'assunto che, anche con il nuovo assetto normativo europeo, la casa fosse tenuta ad accogliere tutti i candidati in possesso degli standard.

## Ieri e oggi

**01 | IL REGOLAMENTO MONTI**  
Il Regolamento UE 1400/2002, prevedeva per il settore automobilistico la block exemption, cioè l'esenzione generalizzata dalle regole comuni a tutti gli altri settori merceologici.

**02 | LA NORMA DEL 2010**  
Il Regolamento Ue 330/2010 implica l'assoggettamento dei

rapporti tra operatori del comparto automobilistico al regime normale degli altri settori. A differenziare il settore auto è rimasta la sola applicazione suppletiva del Regolamento Ue 461/2010 e delle ancillari linee-guida. Ciò sposta l'asse della tutela giudiziaria di concessionari e riparatori, rimettendo tutto ai giudici nazionali

lano ha riaperto il mai sopito dibattito sulla legittimità dell'esercizio, da parte delle case, del recesso dal contratto di concessione. I giudici hanno integralmente respinto le censure con cui il concessionario eccepiva la violazione, da parte della casa, degli obblighi di correttezza e buona fede, secondo taluni interpreti attenuando l'impatto della celebre sentenza Renault (Cassazione, n. 20106 del 18 settembre 2009), che aveva ribadito la necessità che il diritto di recesso andasse esercitato con modalità tali da tutelare gli interessi della parte debole.

In realtà, nessun cambio di rotta. Il Tribunale ribadisce che la buona fede non è un passaport che consenta sempre e comunque al concessionario di prolungare in eterno il rapporto osterilizzare gli effetti del recesso della casa (come del resto chiarito dalla stessa Cassazione, con la sentenza "Volkswagen", la n. 20688/2016).

Anche in questa circostanza non vi sono automatismi. Il diritto antitrust non sancisce alcun diritto del concessionario alla permanenza nella rete contro la volontà della casa solo perché il recesso incide in negativo sulla posizione del dealer.

Ma la buona fede può operare a correttivo se il concessionario dimostra che il recesso della casa, per le modalità di svolgimento del rapporto, è contrario a canoni di correttezza ed equilibrio. Per esempio quando la decisione di terminare il rapporto, pur con congruo preavviso, segua richieste al concessionario di significativi investimenti, magari di lungo periodo, non ancora ammortizzati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Il diritto.** Il rimedio contro i condizionamenti indebiti da parte dei fornitori

# Il codice del consumo tutela i piccoli operatori

Nicola Giardino

Case automobilistiche e concessionari hanno sempre appiannato i contrasti fra loro usando la trattativa. E pazienza se in Europa la forza contrattuale delle reti di vendita non è paragonabile agli Usa. Ma ora, con lo spostamento dell'asse della tutela giudiziaria di concessionari e autoriparatori dal regolamento Ue di esenzione di blocco specifico 1400/2002 al più generico Regolamento UE 330/2010 (si veda l'articolo a fianco), si cercano nuove forme di tutela. Per ora ce n'è solo una: **l'equiparazione dei diritti della microimpresa** a quelli del consumatore, prevista dal Dl 1/2012 e finora rimasta in ombra. La sua applicazione è comunque controversa.

Sin dal 1985 il settore ha fruito di regolamenti specifici di esenzione per categoria. L'ultimo è stato il 1400/2002, scaduto il 31 maggio 2010. La Ue, nel successivo regolamento 461/2010, non ha ritenuto, per la distribuzione di autoveicoli, sussistere problemi tali da richiedere regole più rigorose di quelle del 330/2010 sugli accordi verticali nella filiera produttiva di beni e servizi in generale. Per distribuzione di ricambi e fornitura di servizi di riparazione, invece, il regolamento 461/2010 si limita a riconoscere tre protezioni: quelle su accesso dei riparatori indipendenti a ricambi originali e attrezzature diagnostiche e le misure per impedire il divieto delle case ai fornitori di primo impianto di marcare coi propri riferimenti i ricambi. Per tutto il resto anche il settore post-vendita rientra nel generico regolamento 330/2010.

Ciò espone le reti a rischi di azioni di forza da parte delle case, spesso tollerate dalla giurisprudenza. Ma, sorprendentemente, fra i concessionari non sembrano esserci preoccupazioni: secondo

l'Osservatorio di Federauto, che riunisce le associazioni di tutte le marche, otto controversie con le case si sono risolte a loro favore. E anche quelle che finiscono al tribunale si chiudono con accordi, senza arrivare a sentenza, perché le case non amano generare giurisprudenza negativa a proprio carico.

Andrebbero così a sentenza solo le controversie che si risolvono a loro favore. Fanno notizia,

## PER LE OFFICINE

La protezione delle micro imprese è possibile con l'equiparazione ai consumatori

Il Sole **24 ORE**.com



## LA POLEMICA

Vendite forzate e clausole di mandato

I contrasti tra case e concessionari spesso riguardano la pratica di fatturare e inviare veicoli non ordinati dalla rete di vendita. Una fatturazione superiore al solito da parte di Fca ha portato un mese fa alla protesta dell'Ucif (l'associazione dei concessionari del gruppo), con l'invocazione delle clausole del contratto di concessione

ma sono una minoranza. Sono comunque dati da approfondire.

La verità è che la vendita di auto nuove gode di ottima salute, perché è in recupero e anche i margini sono in risalita dopo la crisi. Il momento favorevole è dovuto anche ai maggiori spazi creati dall'uscita dal mercato per la crisi di ben 1.275 imprese concessionarie dal 2007 al 2016 su un totale di 2.785 (-55%), secondo i dati di Italia Bilanci. I dealer hanno interesse a tollerare e mantenere buoni rapporti con le Case.

Anche fra gli autoriparatori tutto pare tranquillo: i problemi sono circoscritti a reperimento e costi delle informazioni tecniche e al boicottaggio della rete ufficiale nel riconoscere la copertura alle vetture in garanzia che fanno manutenzione ordinaria presso gli indipendenti. Secondo i rappresentanti di categoria, tutto è gestibile con minacce di denuncia all'Antitrust. Tutto vero?

In ogni caso, per alcuni giuristi la forma della microimpresa (azienda che esercita un'attività economica con meno di dieci persone e fatturato annuo non oltre i due milioni) tutela contro coercizione e indebito condizionamento da parte dei fornitori, con l'equiparazione delle microimprese al consumatore ora prevista dal Codice del consumo (articoli 18, 25 e 26, comma 1, lettera f) sulle pratiche commerciali scorrette da parte dei professionisti. Non è una soluzione per i concessionari, che hanno ben altre dimensioni (sotto i due milioni ce ne sono meno di una dozzina), ma per le officine.

Fonti dell'Antitrust tendono a respingere la teoria che la tutela del Codice del consumo alle microimprese possa applicarsi anche ai rapporti coi fornitori. Mala regola esiste e si può cercare di farla valere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## L'ANALISI

Maurizio Caprino

*Fare causa non conviene  
Meglio cambiare*

Ricorrere al giudice per fermare una casa automobilistica intenzionata a togliere il marchio a una concessionaria o a un'officina di vendita non conviene: la giurisprudenza pare orientata in modo analogo a quella sui licenziamenti. Cioè meno a favore della **parte debole** rispetto a un tempo, come mostra l'articolo in apertura di questa pagina. E allora la parte debole deve cambiare strada. Come?

L'idea di adeguarsi ai voleri del costruttore, per esempio con una **trattativa**, ha molte incognite: da anni le case tagliano le reti di vendita e assistenza, ritenute fonte più di disconomie che di opportunità, e sugli esiti dei negoziati non ci sono dati certi (si veda l'articolo a fianco). Meglio cercare **alternative**.

La meno traumatica potrebbe essere trovare un costruttore più piccolo: ci sono marchi di secondo piano (soprattutto orientali) ancora interessati. Che fissano requisiti e investimenti abbordabili, attirando anche aziende radicate ma a corto di mezzi a causa di crisi e innalzamento degli standard.

L'alternativa è lanciarsi nel multimarche: diventare saloni e/o importatori paralleli per i venditori, affiliarsi a un network di servizi standardizzati o puntare sulla clientela di prossimità per i meccanici.

In certe zone, infine, i concessionari possono anche ricevere offerte interessanti da gruppi commerciali più grandi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Audi raccomanda Castrol EDGE Professional

Audi Financial Services finanzia la vostra Audi.

Gamma A5. Valori massimi: consumo di carburante (l/100 km): ciclo urbano 9,8 - ciclo extraurbano 5,9 - ciclo combinato 7,3; emissioni CO<sub>2</sub> (g/km): ciclo combinato 166.



## GIUSTIZIA E SENTENZE

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

## In breve

**GIUDICI ONORARI**  
Nuovo sciopero  
dal 17 al 21 aprile

Nuovo sciopero dei magistrati onorari dal 17 al 21 aprile prossimi contro la riforma che li riguarda, il terzo sciopero unitario della categoria dal novembre scorso. L'Unione nazionale dei giudici di pace sottolinea in una nota che «la Presidente della Commissione per le petizioni del Parlamento Europeo ha scritto al ministro della Giustizia Orlando chiedendo rispetto per la dignità dei giudici di pace, dei magistrati onorari e delle loro famiglie, sollecitando a trovare entro maggio una soluzione alla questione, esclusivamente italiana, della magistratura precaria». La riforma invece andrebbe secondo questo punto di vista in direzione contraria.

**GIOVANI AVVOCATI**  
Via il contributo  
minimo integrativo

La Cassa Forense condivide e farà propria la proposta dell'Aiga (associazione giovani avvocati) di ridurre o abolire il contributo minimo integrativo, con mantenimento del solo contributo soggettivo e di maternità per tutti gli iscritti a Cassa. È questo l'esito dell'incontro che è avvenuto ieri a Roma tra una delegazione dell'Aiga e i vertici della Cassa forense.

**Cassazione.** Responsabile l'istituto di credito che non informa l'investitore di tutti i dati conoscibili

# Banche, l'ignoranza non scusa

Irrilevanti le dimensioni ridotte e la non partecipazione alla vendita

**Giovanni Negri**  
MILANO

Nessuna scappatoia per le banche nella vendita dei titoli a rischio. L'informazione che devono fornire ai clienti deve essere completa e «richiede sia una conoscenza preventiva adeguata del prodotto finanziario, alla luce di tutti i dati disponibili che ne possono influenzare la valutazione effettiva della rischiosità (per esempio, rating; offering circular; caratteristiche del mercato dove il prodotto è collocato), senza che possa giustificarsi il deficit delle informazioni assunte dall'intermediario sulla base della dimensione locale di esso e della non partecipazione diretta alla vendita di titoli, sia un'informazione delle caratteristiche del prodotto, concreta e specifica».

Ad affermare il principio di diritto, cui dovrà uniformarsi la Corte d'appello, che ha visto annullata la sentenza di secondo grado, è la Corte di cassa-

zione con la sentenza n. 8619 della Prima sezione civile depositata ieri.

La pronuncia ha accolto il ricorso presentato da un risparmiatore che aveva acquistato a più riprese bond Cirio per una cifra complessiva di poco superiore a centomila euro. Gli acquisti si erano protratti sino a ridosso della data del default.

In primo grado la domanda di risarcimento, avanzata sostenendo di non essere stato informato sulle caratteristiche del titolo e sui rischi dell'operazione, era stata accolta. Tuttavia la Corte d'appello aveva ribaltato il giudizio valorizzando, tra l'altro, la propensione al rischio del risparmiatore.

Per la Cassazione, invece, il fatto che l'istituto di credito fosse di piccole dimensioni (mancando anche un osservatorio privilegiato dovuto alla partecipazione diretta alla vendita di titoli) e il portafoglio investimenti non sono determinanti. Non è infatti rilevante, come in-

**ADR**  
**In Gazzetta Ufficiale**  
gli incentivi fiscali  
di Marco Marinaro

In Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale che consentirà la fruizione degli incentivi fiscali per coloro i quali accedono ai procedimenti di «degiurisdizionalizzazione».

quotidianodiritto.ilssole24ore.com  
La versione integrale dell'analisi

vece ritenuto dalla Corte d'appello, che l'intermediario non fosse in possesso di ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite, ma che invece altri dati fossero disponibili. E, nel caso, sia il rating sia l'offering circular erano del tutto conoscibili.

Lamancata conoscenza e trasmissione delle informazioni necessarie a illustrare le caratteristiche specifiche del prodotto provoca allora la violazione dell'obbligo di informare correttamente il cliente sull'investimento. Non contano allora le scelte fatte sulla gestione patrimoniale, più meno conservative, quanto piuttosto il deficit informativo che può essere ascrivito alla banca.

In particolare, l'investitore deve conoscere in concreto i fattori di variabilità del prezzo che siano conoscibili e prevedibili e non solo rimessi alle fluttuazioni del mercato e il rischio specifico legato alla tipologia dell'emittente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Procedura.** Difesa

## L'«abogado» agisce anche senza intesa

L'opposizione proposta dal solo abogado non può essere considerata inammissibile per mancanza della dichiarazione di intesa con un legale italiano se questa viene fornita al primo atto di difesa dell'assistito. La Corte di cassazione (sentenza 16552) annulla l'ordinanza del gip che bollava come inammissibile l'opposizione perché la dichiarazione di intesa era stata presentata prima della costituzione di parte.

La Cassazione dà una lettura dell'articolo 8 del Dlgs 96/2001. La norma prevede (comma 1) che nell'esercizio dell'attività di rappresentanza, assistenza e difesa, nei quali è necessaria la nomina di un difensore, l'avvocato stabilito deve agire d'intesa con un professionista abilitato. L'intesa (comma 2) deve risultare da una scrittura privata autenticata o da una dichiarazione resa da entrambi gli avvocati «al giudice adito o all'autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell'assistito».

Per la Cassazione la presenza dall'uso del disgiuntivo «ovvero» non lascia dubbi sulla possibilità di sottoscrivere la dichiarazione d'intesa prima della costituzione della parte o in alternativa al primo atto dell'assistito.

A. Gal.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

P. Mac.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Processo penale.** Il giudice deve motivare l'archiviazione quando la parte privata si oppone con argomenti seri

## Indagini suppletive, dal Gip veto limitato

Il giudice dell'indagine preliminare non può dichiarare la superfluità delle indagini suppletive chieste dalla parte offesa motivando tout court con la «insussistenza della notizia di reato». La Terza penale della Corte di cassazione (sentenza 16551/17 depositata ieri) torna sul tema del contraddittorio camerale nei casi in cui il pm chiede di esercitare l'azione penale ma il Gip archivia, nonostante anche l'opposizione della parte privata.

Il caso analizzato dai giudici di legittimità riguardava un'ipotesi di abuso edilizio, esclusa dalla polizia giudiziaria e archiviata dal Gip nonostante la parte lesa controinteressata avesse chiesto indagini suppletive indicando i documenti urbanistici che avrebbero contraddetto l'indagine preliminare. Il ragionamento del Gip - bollato come «circolare» dalla Terza - si poggiava sulla infondatezza della notizia di reato, «certificata» dall'inchie-

sta di pg che aveva accertato la conformità delle opere edilizie realizzate.

Ma proprio la non conformità per tabulas era l'oggetto della opposizione della parte offesa, che chiedeva al Gip di valutare la trasformazione di un immobile agricolo in abitativo all'interno di una zona classificata dal Piano regolatore generale come «agricola speciale».

Il giudice preliminare, argomenta la Corte, non può dare un

giudizio prognostico sull'incidenza della prova così chiaramente indicata dalla parte privata, ma solo valutarne la pertinenza all'oggetto della causa, la determinatezza e la novità degli accertamenti richiesti. All'esito di questa verifica, è un diritto della parte offesa quello di poter esporre in sede camerale, cioè in contraddittorio, le proprie ragioni circa la sussistenza del reato.

A. Gal.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

P. Mac.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Alla Camera.** Oggi in Aula gli emendamenti

## Testamento biologico al voto entro Pasqua

**Patrizia Maciocchi**

Sul **testamento biologico** la Camera potrebbe arrivare al voto prima di Pasqua. A dare la notizia è il presidente della commissione Affari sociali della Camera, Mario Marazziti, a margine del convegno «**Notariato per il sociale**» organizzato ieri a Roma dal Consiglio nazionale del notariato. Inizia oggi in Aula alla Camera la discussione di circa 600 emendamenti al dibattito destinato a subire un'interruzione per dare spazio al provvedimento sui voucher, dovrebbe essere concluso prima del 15 per poi passare al Senato. La richiesta delle Disposizioni anticipate di Trattamento (Dat) sono considerate un diritto tutelare del 77% degli italiani (sondaggio Swg) e i distretti notarili, spiega il notaio Rosaria Bono, hanno siglato protocolli con 23 Comuni per la tenuta dei registri di raccolta delle Dat.

La forma di atto notarile delle Dat permetterebbe il loro inserimento in un pubblico registro nazionale - che potrebbe essere tenuto fin da subito dal notariato - informatizzato e accessibile nel rispetto della privacy.

Sul fronte delle **unioni civili** il consigliere Gianluca Abbate ha sottolineato, in un confronto con la senatrice Monica Cirinnà, la «cedevolezza» dei registri anagrafici e chiesto di migliorare la normativa, in particolare per quanto riguarda la pubblicità. Una correzione di rotta che può passare anche attraverso la comunicazione dei dati raccolti dai notai. Per la Consigliera del Csm Paola Balducci nella legge Cirinnà resta invece da colmare la lacuna legata alla stepchild adoption. Il senatore Mauro Del Barba sposta l'attenzione sulle società benefit: «C'è stata una partenza boom - spiega Del Barba - con oltre 100 imprese, di vari

settori e dimensioni, che hanno scelto di conciliare il profitto con il beneficio comune. Ora sarà interessante vedere i bilanci». La prova del nove dei bilanci, se superata, consentirà di approfondire il tema della deducibilità dei costi: dalla misura all'inerenza delle «spese». È il sociale il fil rouge del convegno dei notai sul tema si presta con la legge sul «**Dopo di noi**». L'idea della platea alla quale la legge è rivolta la dà il presidente dell'Istat Giorgio Alleva. «Le persone con disabilità grave in Italia sono 127 mila con un'età inferiore ai 65 anni, di un sostegno familiare, mentre circa 12-13 mila persone rischiano di diventare nei prossimi 3 anni beneficiari del provvedimento». Il limite è quello di dare una risposta parziale al mondo dei disabili, composto da 3,2 milioni di persone, di cui 1 milione e 500 anziani. Ad essere colpite sono soprattutto le donne (il 7,1%) mentre il 55% dei disabili non ha aiuti pubblici.

Quanto al **Terzo settore** si aspettano fra due mesi i decreti attuativi. Il vero volano della riforma - sottolinea Stefano Zamagni professore di Economia politica all'Università di Bologna - è il fatto che «l'impresa sociale potrà contare su una soggettività giuridica, un codice e strumenti finanziari propri». Il sottosegretario al Lavoro alle politiche sociali, con delega alla riforma del Terzo settore, Luigi Bobbaracci, alla platea dei 500 notai: «Stiamo lavorando per dare al Terzo settore un'organizzazione omogenea e coerente che risponda alle esigenze reali di chi si muove su questo terreno. Il notariato è il facilitatore di questo percorso perché coglie i cambiamenti della società e può dare alle norme il «vestito giuridico» più adatto alle esigenze dei cittadini».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Build your career

WWW.BS.ILSOLE24ORE.COM

**MASTER FULL TIME - POST LAUREA**

# COMUNICAZIONE E MEDIA DIGITALI

MILANO, dal 23 OTTOBRE 2017 - 19ª edizione

5 mesi di aula e 4 di stage

TRA TRADIZIONALE E DIGITALE: STRATEGIE E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE MULTIDevice

Study Tour a Londra presso le sedi europee delle maggiori aziende tech e digital

MASTER CON STAGE, OLTRE IL 95% TASSI DI CONFERMA

**I Partner del Master:**

**Con il patrocinio di:**

**Media Partner:**

**Alcune delle aziende partner per gli stage**

- Accenture
- Adidas
- AIM Group
- AirBnB
- Air Liquide
- ALI
- Ambito 5
- Associazione per il Festival Internazionale della Musica
- Astra Zeneca
- ATM
- Attila Co
- BayPR
- Besides Communications
- Bitmama
- Burson Marsteller
- Business Press
- Cesop
- CLP

- CMGPR Italia
- Competence Communication
- Cohn Wolfe
- Condé Nast Edizioni
- Connexia
- Damiani
- Danone
- Deborah Group
- Dentsu Aegis Network
- DGT Media
- Digicamere
- Digital.LBI
- Diesis Group
- Digital PR - Hill & Knowlton
- DPS&CO
- E3 Comunicazione
- Ebuzzing
- Edelman

- Ediforum
- Elizabeth Arden
- Eurosport
- EY
- Federazione Italiana Football
- Sala
- Fleishman - Hillard
- Free Message
- Grey United
- Gruppo Coin
- Il Sole 24 ORE
- Hart
- Hagakure
- Havas PR Milan
- Hill & Knowlton
- Hotel BB
- Il Sole 24 ORE Business Media

- IR Top
- Juicy PR
- JWT
- Ketchum
- KPMG International
- Hill Knowlton
- Laboratoires Boiron
- La Triennale
- L'Oréal
- Mallander
- Mamadigital
- Mediacom
- Mec Global
- Media Beats
- Mediacom
- Media Club
- Media Hook
- Medialab

- Mediaset
- Mila Shon
- MilleEventi
- Moviemax
- Motork
- Mozart PR
- MS&L Italia
- My PR - Behind Reputation
- Nazioni Unite
- Nestlé Purina
- Nestlé Waters San
- Pellegrino
- NH Hoteles
- Novartis
- Now! PR
- Ogilvy Digital
- Ogury
- Pelti Associati
- Performics

**Borse di studio a copertura totale e parziale e finanziamenti agevolati.**

Brochure del master e domanda di ammissione [www.bs.ilssole24ore.com](http://www.bs.ilssole24ore.com)

**24ORE ALUMNI**

CLUB ALUMNI24: ENTRA NEL NETWORK OLTRE 9.400 DIPLOMATI

[www.alumni24.ilssole24ore.com](http://www.alumni24.ilssole24ore.com)

seguici su:

**Servizio Clienti**

tel. 02 (06) 3022.3567/3811  
fax 02 (06) 3022.4462/2059  
[masterfulltime@ilssole24ore.com](mailto:masterfulltime@ilssole24ore.com)

**Il Sole 24 ORE Business School ed Eventi**

Milano - Via Monte Rosa, 91  
Milano - Via Tortona, 55 - Mudec Academy  
Roma - piazza dell'Indipendenza, 23 b/c

ORGANIZZAZIONE CON SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO ISO 9001:2008

ADVANCE BOOKING PROGRAMMI E OFFERTE COMMERCIALI

[www.bs.ilssole24ore.com](http://www.bs.ilssole24ore.com)

## AREA FISCO LAVORO E LEGALE

LA FORMAZIONE SPECIALISTICA PER PROFESSIONISTI E MANAGER CON GLI ESPERTI DEL SOLE 24 ORE

CALENDARIO APRILE - LUGLIO 2017

**MASTER E CORSI PART TIME**

CON ATTESTATO DI FREQUENZA, IN FORMULA WEEKEND O INFRASETTIMANALE

■ **FISCO E CONTABILITÀ**

**Fiscalità Internazionale**

Milano, dal 5 maggio - 15ª ed.

7 weekend

**L'Esperto Contabile**

Roma, dal 26 maggio - 4ª ed.

5 weekend

■ **LAVORO E PREVIDENZA**

**Diritto del lavoro, contenzioso e relazioni sindacali**

Milano, dal 5 maggio - 23ª ed.

8 weekend

■ **IVA e Dogane negli scambi internazionali**

Roma, dal 12 maggio - 8ª ed.

6 weekend

■ **DIRITTO E LEGALE**

**Antitrust**

Milano, dal 5 maggio - 1ª ed.

6 weekend

**Il nuovo Welfare aziendale e la previdenza complementare: nuovi strumenti e novità legislative**

Milano, dal 26 maggio - 1ª ed.

4 weekend

**Accertamento e Contenzioso Nazionale e Internazionale**

Milano, dal 12 maggio - 2ª ed.

7 weekend

**Business & Legal English**

Milano, dal 26 maggio - 13ª ed.

3 weekend

**Operazioni straordinarie e nuovi strumenti per finanziare l'impresa**

Milano, dal 26 maggio - 6ª ed.

6 weekend

**Modello 231, Corporate Governance e Responsabilità Societaria**

Roma, dal 16 giugno - 4ª ed.

5 weekend

**MASTER CON DIPLOMA**

**PER GIOVANI NEO LAUREATI**

**Diritto e Impresa**

Roma, dal 25 ottobre - 28ª ed.

**Tributario**

Roma, dal 24 maggio - 24ª ed.

Milano, dal 16 ottobre - 25ª ed.

**PER PROFESSIONISTI**

**Contrattualistica d'impresa e Arbitrato**

Roma, dal 25 maggio - 2ª ed.

6 mesi / 3 gg al mese

**Tax Law Program**

Milano, dal 20 ottobre - 3ª ed.

9 mesi / 2 gg al mese

**E-LEARNING 24 PROFESSIONISTI**

ACCREDITATI DAGLI ORDINI PROFESSIONALI

Tutte le novità con gli Esperti del Sole24ORE online

**SCOPRI L'OFFERTA**

**DEMO:**

[www.elearning24.ilssole24ore.com](http://www.elearning24.ilssole24ore.com) - Sezione CORSI ACCREDITATI

SERVIZIO CLIENTI - Tel. 02 30300602 - Fax 02 3022.3414

info@formazione.ilssole24ore.com

TUTTI I PROGETTI SONO PERSONALIZZABILI E FINANZIABILI CON I FONDI INTERPROFESSIONALI FONDIR, FONDIRPRESA, FORTE, FBA, FONDIRPROFESSIONI, FONDARTIGIANATO

**GRUPPO 24ORE**

SEGUICI SU

IL SOLE 24 ORE BUSINESS SCHOOL ED EVENTI

Milano, via Monte Rosa, 91  
Milano, via Tortona, 55 - Mudec Academy  
Roma, piazza dell'Indipendenza, 23 b/c

Organizzazione con sistema di qualità certificato ISO 9001:2008



CONDOMINIO

In breve

AGIAI  
La protesta  
verso le Entrate



L'Agiati (geometri amministratori di condominio) ha elaborato un *cahier des doléances* dopo la pesante esperienza della comunicazione alle Entrate dei dati sulle spese detraibili per le parti comuni. Dall'incontro del 15 marzo sono scaturiti alcuni problemi reali: il primo è la possibile modifica, a a consuntivo (post 28 febbraio), del criterio di ripartizione spese deciso con il preventivo: così quanto comunicato in buona fede alle Entrate è diverso da quanto verrà attribuito. Poi, a causa dei tempi stretti, è frequente la richiesta di disapplicare le sanzioni per il 2017, e l'accusa ad alcune associazioni di non essersi opposte per tempo all'operazione. Infine, si segnala che il rimborso delle spese sostenute dall'amministratore per reperire i (numerosi) dati mancanti potrebbe non venire deliberato dall'assemblea e che solo il 20-25% dei condomini ha dichiarato di usufruire della Dichiarazione precompilata.

CONFEDILIZIA

I convegni  
di aprile e maggio

Confedilizia comunica l'agenzia degli appuntamenti giuridici di primavera a Reggio Emilia, presso Ape Reggio Emilia, via Tavolata 6. Si parte il 26 aprile dalle ore 14,45 alle ore 18,45, con «La rigenerazione degli edifici esistenti: confort, energia, sicurezza». Il 12 maggio dalle ore 14,45 alle ore 18,45, convegno su «La nuova Scia in edilizia». Il 25 maggio dalle ore 14,45 alle ore 18,45, si parlerà di «Nuovi strumenti per il trasferimento immobiliare: leasing immobiliare e rent to buy».

ANAPI

A Bari classe A  
per il condominio

L'Anapi organizza, con il patrocinio del Sole 24 Ore, il 22 aprile a Bari (Hotel Parco dei Principi a Palese, ore 9,30-13,30) un convegno dedicato alla cultura dell'efficienza energetica e al ruolo dell'amministratore. Il convegno vede tra i relatori Angelo Tomasicchio (assessore comunale all'innovazione), e Vittorio Fisco (presidente Anapi).

AVI-CONFASSOCIAZIONI

Attenzione  
ai dati catastali

L'Avi (visuristi italiani) invita a usare con prudenza i dati catastali gratuitamente disponibili per i contribuenti sul sito delle Entrate come chiarito dalla circolare 3/2017. «È assolutamente funzionale - ha spiegato Mario Bulgheroni, presidente Avi e vice presidente Confassociazioni - quanto è definito nella circolare E/3. Ma è importante dire che, prima di tutto, tale concessione non è gratuita per soggetti terzi. Poi che la stessa visura catastale ottenuta gratuitamente dal soggetto titolare dei diritti non certifica la condizione sana dell'immobile. Per avere conferma di ciò è necessario e indispensabile passare alle visure ipotecarie e catastali ultra ventennali e darne una giusta interpretazione, non sempre possibile da parte del cittadino, mentre per evitare problemi si può ricorrere all'intervento di un esperto visurista».

**Installazioni comuni.** La nuova norma impone criteri più precisi e i rischi di «fermo impianto» aumentano

# Ascensori, verifiche più attente

Con il Dpr 23 coinvolte anche le macchine messe in opera prima del 1999

Saverio Fossati

■ Per l'utente non cambia nulla ma per committenti, proprietari e imprese cambia qualcosa dopo l'entrata in vigore, giovedì scorso, del nuovo Dpr ascensori (23/2017, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 15 marzo 2017). I principali aspetti per gli **ascensori installati ante 1999** sono stati chiariti dal convegno svoltosi a Padova il 6 marzo e organizzato da Anaci Padova. Vediamone alcuni.

Il primo cambiamento è sull'**accordo fornitore-committente** (impresa o amministratore che installa nuovo ascensore): prima c'era solo uno scambio d'informazioni generico, ora c'è un'elencazione precisa. Per esempio, condizioni ambientali (presenza di specifiche): temperature, umidità, condizioni di sole e vento.

Altra cosa importante è lo **«sbarco» in parti private**; adesso

(norma 81/20) è chiarito che se l'accesso avviene attraverso spazi privati va previsto l'accesso permanente di persone del soccorso, 24 ore al giorno. La norma 81/20 non dice come fare; al convegno viene suggerito che quando si va a formalizzare questo aspetto va affidata la custodia chiavi alla società che fa vigilanza. Nel caso, l'operatore telefona e si fa dare le chiavi (previ controlli), entra nell'appartamento e poi interviene. Ma se il proprietario dello spazio privato non dà la disponibilità all'accesso è possibile il fermo dell'ascensore,

IL «PATENTINO» PERDUTO

Senza le commissioni prefettizie per il riconoscimento ai manutentori è difficoltoso reperire il personale

perché il rischio di mancato soccorso non viene eliminato.

Affrontata anche la spinosa questione della **fermata al piano**. Il dislivello, è stato spiegato, dipende da caldo-freddo, da quanta gente viene trasportata, dall'usura. Il rischio è tra quelli previsti dalla norma europea 81/80 (che individua e classifica i rischi), come la presenza della chiamata d'emergenza bidirezionale in cabina.

Sitratte di quegli aspetti che gli organismi di verificati rilevano, per esempio, nelle casa vacanza, poco usate, suggerendo che l'assemblea condominiale possa decidere di installare la chiamata. Costa 5-600 euro, più altri 30-40 euro l'anno.

Anche la **luce d'emergenza**, non obbligatoria per le installazioni ante 1999, è però importante per il panico o anche solo per evitare di restare al buio; e la mancanza è og-

getto di segnalazione nelle verifiche, soprattutto dove ci sono anziani dove comunque l'utenza va tutelata in modo speciale.

In ogni caso, gli organismi notificati mandano le segnalazioni all'amministratore e alla ditta di manutenzione, mentre la richiesta di fermo impianti viene mandata al Comune, unico a decidere.

Il **salvataggio**, poi, può essere fatto solo da persona sia competente che autorizzata. Quindi è anche possibile (ma non troppo consigliabile) che un volontario condomino vada istruito dalla ditta e poi autorizzato, per iscritto.

L'**Anacam** segnala poi che per poter eseguire la manutenzione degli ascensori è necessario, sin dal 1951, possedere un'abilitazione rilasciata dalla Prefettura (Dpr 162/99). Tale obbligo è stato confermato dal recente Dpr 23/2017.

Tuttavia il Dl 95/2012 aveva sop-

presso proprio le commissioni di esame per manutentori di ascensori e montacarichi, istituite presso le prefetture (costo medio annuo per il bilancio dello Stato: 20 mila euro!). Quindi, da oltre tre anni le prefetture non rilasciano più le abilitazioni, conosciute come **«patentini»** per ascensoristi. E le imprese di manutenzione sono oggi in grave difficoltà nel reperire personale abilitato.

Perciò, nello schema iniziale del Dpr 23/2017 era prevista la riattivazione delle commissioni, poi sparita nella versione finale. Sarà ora necessario, dice Anacam, che le commissioni prefettizie vengano riattivate attraverso un atto avente forza di legge, perché le imprese del settore rischiano di non poter più eseguire la manutenzione degli impianti con la necessaria forza lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LEGGI & SENTENZE

A CURA DI ASSOEDILIZIA

## Non c'è revoca se le violazioni sono solo formali

di Paola Di Patrizio

L'aleghe 220/2012, che ha rinnovato la normativa condominiale, ha posto particolare attenzione sulla figura dell'amministratore. A prescindere dai requisiti, personali e professionali, il legislatore ha voluto tutelare il più possibile l'interesse dei condomini a non subire pregiudizi da gestioni poco attente e non trasparenti, stabilendo anche l'obbligo di rendere noti ai condomini i propri dati anagrafici e professionali sia in sede di accettazione dell'incarico che di rinnovo.

Proprio su questo aspetto il Tribunale di Milano con ordinanza del 1° giugno 2016, aveva revocato un amministratore che, all'atto del rinnovo dell'incarico, non aveva comunicato i propri dati anagrafici e professionali e che non aveva curato la tenuta del registro di anagrafe condominiale.

Di diverso avviso è stata la Corte d'appello, che ha respinto una valutazione formalistica dell'operato dell'amministratore (sentenza 3842/2016 del 19 luglio 2016). La Corte, infatti, nel riformare il provvedimento, da un lato ha rilevato che, per quanto dal verbale dell'assemblea - nel corso della quale l'incarico era stato rinnovato - in effetti non figurassero indicati i dati anagrafici e professionali, essendo l'amministratore in carica da svariati anni dati dovevano ritenersi **pacificamente noti ai condomini** oltre che desumibili dalle varie comunicazioni inviate (convocazioni, lettere eccetera); dall'altro lato, con riferimento al caso specifico, la Corte ha ritenuto che l'amministratore avesse soddisfatto l'interesse del ricorrente a

conoscere i dati degli altri condomini, fornendo i nominativi in suo possesso pur in mancanza di un registro di anagrafe condominiale regolarmente tenuto (decreto 19 luglio 2016).

Nella sostanza la Corte ha riaffermato un principio già noto e cioè che per la revoca giudiziale dell'amministratore è necessario che la condotta contestata sia almeno **potenzialmente dannosa**.

Non è dunque consentito rivolgersi all'autorità, reclamando una sanzione grave quale la revoca se, nonostante la contrarietà della condotta agli obblighi propri dell'incarico, non visia da parte del ricorrente un **interesse concreto al provvedimento**. L'amministratore che non osserva gli obblighi imposti dalla legge incorre sì in inadempimento, ma non necessariamente nella revoca giudiziale. Stante la natura contrattuale del rapporto di mandato, l'inadempimento dell'amministratore autorizza i condomini, oltre che a procedere alla revoca con delibera assembleare, questa sempre possibile, a sospendere legittimamente il pagamento del compenso in applicazione dei principi che regolano l'esecuzione dei contratti a prestazioni corrispettive. In tal senso diversamente pronunce del Tribunale della Corte d'Appello di Milano che anche più di recente (sentenza 4038/16) ha respinto la domanda di pagamento dei compensi formulata dall'ex amministratore che non aveva **presentato il rendiconto**, non attribuendo alcuna rilevanza alla circostanza che gli atti della gestione nel loro complesso considerati fossero in sé regolari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Parti comuni.** Esiste il diritto di installare l'impianto in base al «contemperamento d'interessi»

## «Solidarietà condominiale» con i disabili

Alessandro M. Colombo

■ L'ascensore non c'è e due condomine, che faticano a deambulare, chiedono di poterlo installare nel giardino comune, a ridosso della facciata, anche se non si riuscirebbe a farlo arrivare all'appartamento ma dovrebbe fermarsi dieci gradini sotto. L'assemblea è contraria. La legge prevede che, in caso di rifiuto, del condominio, i portatori di handicap possano installare, a proprie spese, servoscala e strutture mobili.

Dopo alterni giudizi di merito le due condomine investono della loro personale difficoltà la Suprema corte. Che con la sentenza

6129/2017 (relatore Antonio Scarpa), afferma, anzi tutto, che «l'installazione di un ascensore, allo scopo dell'eliminazione delle barriere architettoniche, realizzata su parte di aree comuni, deve considerarsi indispensabile ai fini dell'accessibilità dell'edificio e della reale abitabilità dell'appartamento, rientra, per-

IL RISULTATO

L'intervento è legittimo se attenua in modo sensibile le condizioni di disagio nella fruizione dell'abitazione

tanto, nei poteri spettanti ai singoli condomini ai sensi dell'articolo 1102 Codice civile».

Ma non è tutto: nel valutare il contrasto delle opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche con la destinazione delle parti comuni «occorre tenere conto altresì del **principio della solidarietà condominiale**, secondo il quale la coesistenza di più unità immobiliari in un unico fabbricato implica di per sé il contemperamento di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all'eliminazione delle barriere architettoniche, oggetto di un diritto fondamentale» che, addirittura, **«prescinde**

dall'effettiva utilizzazione, da parte di costoro degli edifici interessati». In termini analoghi la Cassazione si esprime con sentenza n. 16486/2015, ritenendo legittimo il restringimento della larghezza della scala condominiale da m. 1,20 a cm 72, così da fare spazio all'installazione dell'ascensore.

E i dieci gradini mancanti? Per la Cassazione è sufficiente che l'intervento produca «un risultato conforme alle finalità della legge, **attenuando sensibilmente** le condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell'abitazione»: dieci gradini sono comunque meglio di dieci rampe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



CONTRIBUTI

Il rogito non deroga  
la ripartizione spese

di Paolo Accoti

I rogito non può dasolo (senza regolamento) stabilire criteri di ripartizione spese stabiliti dalla legge.

quotidianocondominio.ilssole24ore.com  
La versione integrale dell'articolo

**Acqua.** L'utente può invece dimostrare l'eccesso dei consumi

## Il fornitore deve provare la precisione del contatore

Giulio Bisso

■ Nel giudizio sull'opposizione al decreto ingiuntivo, emesso su richiesta dell'acquedotto per consumi presunti attribuiti all'utente, l'onere della prova spetta al creditore che dovrà produrre lo strumento di misura. Così dice la terza sezione della **Corte di cassazione**, con sentenza n. 26669/2016.

Conta il contatore

La vicenda prende corpo quando, sei mesi dopo, al subentro ad altro utente, l'acquedotto, senza avvisare l'utente, sostituisce il contatore. In base ai consumi successivamente rilevati stima i consumi passati con l'emissione delle fatture a conguaglio. I primi due gradi di giudizio danno torto all'utente. La Suprema Corte, posto che la fattura nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce mezzo di prova ed il credito deve essere dimostra-

to, richiama la precedente sentenza 10313/2004, che si riferiva all'addebito del traffico telefonico. Ribadisce che **l'utente può contestare** quanto attribuito ed è il gestore che deve dimostrare il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza di questo coi dati riportati in bolletta.

Occorre provare

È la utility (l'acquedotto, ma il principio è estensibile ad alte forniture di servizi) che, in caso di contestazione dei consumi, deve provare che il sistema di rilevazione dei consumi (il contatore) sia perfettamente funzionante. Proprio l'aver sostituito il contatore senza avviso e senza averlo conservato ha impedito all'utente di poter dimostrare i suoi diritti. L'utente può invece provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni alla sua volontà ed a lui non imputabili. Nelle case in con-

minio questa potrebbe consistere nella perizia tecnica che attesti l'assenza di rotture o dispersioni nell'impianto e nella lettura effettuata da soggetti terzi dei contatori individuali nello stesso periodo.

Se il contatore non c'è più

La fattura emessa ha valore di presunzione semplice che può essere superata da altro mezzo di prova. Capita spesso che i contatori si blocchino. Il gestore che non operi costantemente le letture si accorge in ritardo del malfunzionamento. I regolamenti degli Ato, in conformità con le indicazioni dell'Authority (Aegsi), si veda il Regolamento del servizio di misura, articolo 10 en), prevedono che si debba procedere alla ricostruzione dei consumi e sia effettuato il calcolo del consumo medio annuo a partire dalla data dell'ultimo dato di misura disponibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Rapporti di vicinato.** Per la Cassazione è «molestia olfattiva»

## La puzza di fritto diventa reato

Valeria Sibillio

■ I rapporti tra vicinato sono, da sempre, oggetto di discussione nell'universo sociale del condominio. Ma forse è una delle prime volte che la puzza di frittura arriva in Cassazione.

Con la sentenza 1467/2017 nascono così le «molestie olfattive», che la Cassazione ha inquadrato nel reato di «getto pericoloso di cose» (articolo 674 del Codice penale) a seguito di una bizzarra vicenda condominiale dove fumi, odori e rumori persistentemente molesti sono stati oggetto di dispute giudiziarie tra due vicini.

Entrando nel merito, i pro-

prietari di un appartamento sono stati accusati dai condomini residenti al terzo piano di aver provocato continue immissioni di fumi, odori e rumori molesti dalla loro cucina. A nulla è valsa la considerazione dei primi per la quale la causa era da ricercarsi in emissioni di odori di cucina che, per loro natura, non avrebbero integrato i requisiti per la sussistenza del reato, oltre al fatto che tra le parti vi erano stati precedentemente contrasti di vicinato.

Confermando le decisioni dei primi due gradi di giudizio, la Corte di Cassazione ha condannato gli imputati, dichiara-

doli colpevoli di «getto pericoloso di cose», respingendo l'argomentazione dei ricorrenti in base alla quale tale norma non sarebbe estensibile agli odori.

La Cassazione ha quindi deciso che, come precisato più volte dalla giurisprudenza, la contravvenzione prevista dall'articolo 674 del Codice penale «è configurabile anche nel caso di molestie olfattive a prescindere dal soggetto emittente con la specificazione che quando non esiste una predeterminazione normativa dei limiti delle emissioni, si deve avere riguardo, al criterio della normale tollerabilità di cui all'articolo 844 del Codice civile». Nel caso in esame, tale tollerabilità è stata ritenuta superata; di qui la decisione della Corte di respingere il ricorso presentato dai proprietari «olfattivamente molestati».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN EDICOLA E IN LIBRERIA

**Aspenia**  
Rivista di Aspen Institute Italia  
diretta da Marta Dassù

**Il futuro post globale**  
Nazionalismo, a ciascuno il suo

**La Russia di mezzo**

**Il presidente e la sua automobile**


E-BOOK DISPONIBILE SU WWW.SHOPPING24.IT  
E SUI PRINCIPALI STORE ONLINE

Per informazioni e abbonamenti tel. 02.30300600 oppure [www.shopping24.it](http://www.shopping24.it)

**GRUPPO 24ORE**



## SERENITÀ DONNA, ESTENDI GRATUITAMENTE PER QUEST'ANNO IL TUO PIANO SANITARIO CONTRO I RISCHI ONCOLOGICI



Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo.

CLICCA SU **WWW.FONDOMETASALUTE.IT**  
E ATTIVA L'INIZIATIVA "SERENITÀ DONNA"

In occasione dell'8 marzo **mètaSalute** regala, in collaborazione con RBM Assicurazione Salute®, a tutte le associate al Fondo, **SERENITÀ DONNA una protezione specifica dal rischio oncologico femminile**. Un prodotto indennitario dedicato alle Donne che eroga una somma prestabilita all'insorgere delle patologie definite nel Fascicolo Informativo.



Numero verde  
**800.99.18.15**

[www.fondometasalute.it](http://www.fondometasalute.it)

**mètaSalute**  
Fondo sanitario lavoratori metalmeccanici

Piani Sanitari Assicurati da  
**RBM**  
Assicurazione Salute  
Per Assicurare la Salute di tutte le Donne